

# **BULLISMO, CYBERBULLISMO E DISAGIO GIOVANILE: RAPPORTI FRA SCUOLA ED AUTORITA' GIUDIZIARIE.**

## **A) La legge n. 71 del 29 maggio 2017 sul cyberbullismo**

La legge italiana 29/5/2017, n. 71, intitolata: “**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**” è stata approvata ad ampia maggioranza a seguito del suicidio di una minore di 14 anni, Carolina Picchio vittima di bullismo sul web.

- Come si legge all’art. 1, l’obiettivo della legge è quello di “contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche”.

Lo stesso articolo dà una definizione di cyberbullismo: *“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.*

- L’art. 2 prevede che un minore di più di 14 anni vittima di cyberbullismo o i genitori e chi ne esercita la responsabilità, hanno la possibilità di difendersi dalla diffusione di contenuti illeciti in rete, chiedendo l’oscuramento, la rimozione o il blocco al gestore del sito o del social network, dove sono stati pubblicati di tutti i contenuti ritenuti illeciti. Entro 24 ore, chi gestisce il sito internet dovrà comunicare di aver preso in carica la richiesta e successivamente entro 48 ore dovrà rimuovere tutti i contenuti illeciti segnalati, oltre ai dati personali del minore vittima di atti di bullismo.

Se tutto questo non avviene nei tempi e nei modi descritti, la vittima potrà rivolgersi direttamente al Garante per la protezione dei dati personali, che entro 48 ore dovrà effettuare la rimozione.

Non esiste, allo stato, una definizione del bullismo che, peraltro, potrebbe ricavarsi, per via negativa, da quella di cyberbullismo, come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni che si consumi con modalità diverse da quella telematica ed il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Non dissimile la definizione che dà del bullismo il recente disegno di legge presentato al Senato (n. S-1743): *“l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime minorenni, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o*

*comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni anche per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima".*

E' bene precisare che, secondo l'impostazione squisitamente minorile della legge (e a differenza di alcuni disegni di legge attualmente in discussione) **il cyberbullismo, di per sé non è reato anche se, come vedremo, in talune occasioni possono configurarsi fattispecie criminose.**

- L'art. 4 prevede che ogni istituto scolastico designi **un docente referente in materia** che dovrà interagire con le Forze di polizia, con i centri di aggregazione giovanile e le associazioni presenti sul territorio.

- L'art. 5 **responsabilizza espressamente il dirigente scolastico** che, *"a conoscenza di fatti di cyberbullismo scolastico, ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo"* e ciò **"salvo che il fatto costituisca reato"**.

- l'art.7 prevede l'applicazione, in assenza di denuncia o querela, della disciplina dell'**ammonimento del Questore** già prevista per il reato di *stalking*.

## **B) L'obbligo di denuncia e la centralità del dirigente scolastico**

Da quanto sopra sinteticamente esposto non sfugge la centralità del ruolo del dirigente scolastico al quale è demandato il compito di intraprendere la procedura prevista per il cyberbullismo attraverso la convocazione degli esercenti la responsabilità parentale **al di fuori dei casi costituenti reato** mentre al referente per il cyberbullismo è demandato il compito di tenere i contatti sul caso specifico con le forze dell'ordine, gli operatori sociali ed il volontariato sociale.

Va rilevato al riguardo che la norma non fa distinzione fra reati procedibili a querela di parte ovvero d'ufficio; ne consegue, per citare un caso ricorrente, che una diffamazione commessa sui *social* impedisce la convocazione dei genitori dei minori coinvolti anche se il Dirigente scolastico non è in alcun modo tenuto a presentare denuncia.

Vale la pena osservare che, al di fuori dei casi che in ambito scolastico potrebbero avere una rilevanza esclusivamente disciplinare (anch'essa di competenza del dirigente scolastico) in molti casi ricorrono ipotesi di reato.

E' stato osservato che *"il sospetto che talune azioni di bullismo costituiscano reato non sfiora minimamente la mente del personale scolastico, che trascura sistematicamente di denunciare all'autorità di polizia o giudiziaria i fatti di bullismo che concretizzano delitti perseguibili d'ufficio. La scuola tende a ritenere che il bullismo sia indifferente al diritto.*

*Essa non avverte, direi per tradizione, la possibile interferenza e resta attestata su una configurazione della dinamica "bullistica" in termini squisitamente ed esclusivamente educativa."* (Maria Sabina Lembo, Bullismo e cyberbullismo dopo la L. 29.5.2017 n. 71

Maggioli Editore 2017 pg. 10). In effetti, come si avrà modo di osservare al termine dell'analisi delle singole ipotesi di reato, non manca chi tende a tutt'oggi a minimizzare la portata dell'art. 5 L. 29/5/2017, n. 71.

## 1) Alcune premesse metodologiche

- La materia dei reati in danno dei minori presenta caratteristiche squisitamente specialistiche come risulta dai documenti del Consiglio Superiore della Magistratura e della Scuola Superiore della Magistratura che ogni anno impartisce corsi su tutti gli argomenti connessi; mentre le Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sono intrinsecamente dotate di specializzazione, nelle Procure ordinarie più importanti esistono gruppi specializzati di pubblici ministeri.
- L'intervento in questi casi è necessariamente caratterizzato da **interdisciplinarietà** e si svolge nell'ambito di procedure diverse: da un lato quella del processo penale, finalizzato ad accertare e punire le condotte, e, pertanto, in grado di minare alla base i rapporti di forza che hanno reso possibile il reato e dall'altro quella delle procedure civili, davanti al giudice delle separazioni e al giudice minorile; tali procedure coinvolgono, oltre alle diverse autorità giudiziarie e autorità di polizia giudiziaria, varie professionalità chiamate ad intervenire, spesso contemporaneamente, sullo stesso caso: assistenti sociali, insegnanti, educatori, sacerdoti, medici di base, pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, ginecologi, medici legali, etc.
- In tale contesto, appare evidente che **il procedimento penale** anche davanti al giudice ordinario, pur non avendo finalità terapeutiche, può e, nella materia specifica, **deve tendere ad inserirsi in processi educativi e terapeutici** concernenti la vittima, conciliando le esigenze di tutela della vittima con quelle di accertamento della verità e di tutela dell'indagato/imputato in quanto titolare di diritti di rango costituzionale.
- Coloro che trattano, a vario titolo, la materia (pubblico ministero, polizia giudiziaria, operatori psico-socio-sanitari e scolastici) devono, nei limiti del possibile, essere dotati di **specializzazione** (che non può prescindere da un'accurata formazione) ed agire in modo coordinato, nel rispetto della pari dignità di ciascun operatore. L'organizzazione delle indagini penali non può prescindere dall'istituzionalizzazione di rapporti paritari con tutti gli operatori del settore nell'ambito di una **"rete"** che abbracci polizia giudiziaria, tutti gli operatori dei settori psico-socio-sanitario ed educativo (scuola, comunità) ed altre autorità giudiziarie (civile e minorile in particolare) e che consenta di superare le resistenze che, del tutto comprensibilmente, esistono ancora da parte di taluni operatori nel collaborare pienamente con l'autorità giudiziaria penale in settori così delicati. Solo nell'ambito della "rete" sarà possibile organizzare, attraverso le risorse fornite dal territorio, sia l'aiuto alla vittima che quello all'autore del reato (esplicitamente previsto dalla legge sul femminicidio), se questi vorrà richiederlo.

## 2) La notizia di reato.

- Anche al di fuori dei casi di bullismo e di cyberbullismo nei quali si configura un'ipotesi di reato può accadere che il personale scolastico ed in particolare gli insegnanti ed i dirigenti scolastici nell'esercizio dell'attività di insegnamento vengano a conoscenza di fatti di reato commessi da alunni ovvero di cui alunni risultino vittime.

- **L'obbligo di denuncia incombe su tutti gli operatori scolastici, a partire dai dirigenti scolastici, nella loro qualità di pubblici ufficiali**, appartenenti a strutture pubbliche ovvero convenzionate con enti pubblici, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. che stabilisce che *"...i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito"* e **ciò anche in deroga del segreto d'ufficio e del segreto professionale** (artt. 200 e 201 c.p.p.).

- Al riguardo è stato esattamente osservato che *"ahimè la percezione da parte degli insegnanti di essere investiti di detto obbligo e di incorrere nel reato di inosservanza è vicina allo zero. Ho incontrato recentemente dei giovani insegnanti, reduci da percorsi formativi durati centinaia di ore, che mi hanno detto di non essere mai stati informati circa tale obbligo e circa le conseguenze dell'inosservanza. Ciò deriva sicuramente dall'atteggiamento della scuola centrato esclusivamente sull'aspetto educativo della problematica del bullismo. La scuola dovrebbe saper superare la resistenza a denunciare anche i fatti rilevanti, resistenze talvolta molto forti dovute al timore di compromettere la situazione dei ragazzi, oppure alla poca fiducia nella concreta utilità della segnalazione o, ancora, nell'intenzione di evitare "fastidi" a all'imperativo di non ledere il buon nome dell'istituto."* (M. Sabina Lembo, *Bullismo e cyberbullismo cit. pg. 16*)

- **Tale obbligo è sanzionato penalmente** dagli artt. 361 e 362 c.p. (delitti di omessa denuncia di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio).

- **La nozione di notizia di reato non richiede la certezza** (che non esiste quasi mai) né sulla sua sussistenza né tanto meno sull'identificazione del suo autore; secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, è sufficiente il cd. *"fumus"* ovvero, come è stato affermato in dottrina, la conoscenza di un **fatto che "in via di prima approssimazione, corrisponde al modello di una norma incriminatrice"**, situazione ben diversa da quella di mero sospetto soggettivo, quale può derivare, in campo psicologico e medico-legale, dagli indicatori aspecifici (come nel caso di comportamenti erotizzati del minore) che non possono costituire, di per sé stessi ed in assenza di un racconto del soggetto, una notizia di reato, anche se possono evidenziare, quando la parte lesa è un minore, una situazione di pregiudizio e giustificare pertanto una segnalazione al Tribunale per i Minorenni.

- In questi casi diventa **decisivo il racconto della vittima**; va pertanto ricordato a tutti gli operatori che anche in presenza di obiettività assenti o dubbie scatta l'obbligo di denuncia quando la parte lesa o altra persona informata sui fatti, riferiscano **fatti che, se veri, integrano gli estremi di reato perseguibile d'ufficio** e che non è compito degli operatori scolastici, almeno ai fini della presentazione della denuncia, effettuare vagli preventivi concernenti l'attendibilità della parte lesa, l'esistenza di riscontri, la sussistenza di condizioni di procedibilità o di punibilità o di cause estintive del reato (morte del reo, amnistia, remissione della querela, prescrizione etc.) aspetti tutti di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

- Resta un'ampia "zona grigia" costituita da un lato da quadri fisici e/o comportamentali dubbi, in assenza di racconti precisi, e dall'altro di racconti confusi quali quelli che caratterizzano la cosiddetta **rivelazione mascherata**. Questa ricorre con una certa

frequenza (inversamente proporzionale all'età e alla normalità psichica del soggetto) ed è caratterizzata da impressionanti mescolanze di fantasia e realtà ovvero da descrizioni di difficile interpretazione. In casi del genere, come più in generale, nelle non poche situazioni dubbie, **può essere utile che gli operatori interpellino una persona dotata di preparazione giuridica nella materia.**

### 3) Prima della denuncia

- E' necessario evitare che il racconto della vittima del reato, specialmente se minorenne, possa avvenire tramite domande tanto dirette quanto suggestive domande che possono determinare danni irreparabili alla genuinità del racconto del minore in sede processuale.
- Occorre prestare attenzione non solo ad eventuali obiettività fisiche (che possono eventualmente essere documentate fotograficamente) ma anche alle reazioni della vittima, specie se minore, quali ad esempio le reazioni di panico al colloquio e, per quanto concerne i minori prepuberi, gli atteggiamenti erotizzati che si possano manifestare nel corso del colloquio o anche precedentemente e sulla cui rilevanza vanno menzionati gli studi della psicologa americana Friedrich.

### 4) La denuncia

- Si sottolinea la necessità che tutti gli operatori scolastici trasmettano **“senza ritardo”** (art. 331 c.p.p.) la denuncia alla Procura ordinaria (o a quella minorile se il reato è commesso anche da minorenni) ovvero ad un ufficio di polizia giudiziaria. Ciò consente al pubblico ministero di prendere immediatamente delle decisioni non procrastinabili, come nei casi in cui vi è urgenza di procedere a perquisizioni, intercettazioni telefoniche e/o ambientali, ad attivare la messa in sicurezza della parte lesa e a richiedere, nei confronti dell'indagato, l'emissione di **misure cautelari coercitive** (custodia in carcere, custodia cautelare in luogo di cura, arresti domiciliari, allontanamento dalla dimora familiare, obbligo di dimora, divieto di dimora, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto di espatrio, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte lesa) **ovvero di misure cautelari interdittive** (sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali) **ovvero ancora di richiedere l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza** (assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ricovero in una casa di cura e custodia, ricovero in manicomio giudiziario attualmente denominato REMS (Residenza per l'Esecuzione di Misura di Sicurezza) , ricovero in riformatorio giudiziario, libertà vigilata, divieto di soggiorno in uno o più comuni, in una o più province, divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, espulsione dello straniero dallo Stato).  
Va anche tenuto presente che per alcune ipotesi di reato che verranno prese in esame è consentito o è addirittura obbligatorio l'arresto in flagranza.

- Se il reato è commesso da un minore la denuncia va presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ovvero ad un ufficio di Polizia Giudiziaria. Le norme del diritto penale sostanziale sono le stesse che si applicano nei confronti dei maggiorenni (con una sola differenza rispetto al reato di atti sessuali con minore) mentre la procedura penale è molto diversa.

- Se invece il reato è commesso da un maggiorenne la denuncia va presentata ad un ufficio di Polizia Giudiziaria ovvero al Pubblico Ministero ordinario. Sarà poi quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 609 decies comma 1 c.p., dovrà comunicare al Tribunale per i minorenni l'esistenza del procedimento penale per i seguenti reati: riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, tratta, acquisto o alienazione di schiavi, violenza sessuale, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, adescamento, se commessi in danno di minorenni, il reato atti sessuali con minorenni ed altresì i reati di maltrattamenti e di atti persecutori *“se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore”*.

- Quando la segnalazione è indirizzata anche al giudice civile, ivi compreso quello minorile, essa segue le regole del processo civile fra cui quella che impone al giudice di rendere, immediatamente e senza eccezioni, pubblici i propri atti. Ciò può determinare, il pericolo di inquinamento probatorio nell'eventualità che l'indagato possa conoscere, come è già accaduto, attraverso il procedimento civile, atti ancora coperti dal segreto di indagine. Tale esigenza è in genere legata alla primissima fase dell'indagine, quando il P.M. ordinario può compiere i cd. atti a sorpresa (ad esempio perquisizioni, intercettazioni telefoniche ed ambientali ovvero audizioni a sorpresa di persone informate sui fatti fra cui la parte lesa).

- Pertanto tutti gli operatori devono tener ben presente **che la segnalazione all'autorità minorile è obbligatoria solo nei seguenti casi:**

- allontanamento in via d'urgenza (art. 403 cod. civ.); tale allontanamento in via ordinaria spetta al Tribunale per i Minorenni ma, in situazioni di pregiudizio in atto, può essere operato, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 403 cod. civ., da qualsiasi pubblica autorità (fra cui quella di pubblica sicurezza e quelle socio-assistenziali) che collocherà il minore *“in luogo sicuro”*;
- minorenni che esercita la prostituzione (art. 25 bis 1° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 269/98)
- minorenni straniero privo di assistenza in Italia, vittima dei reati di prostituzione, pornografia minorile o tratta e commercio (art. 25 bis 2° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 269/98);
- stato di abbandono di un minorenni (art. 8 L. 184/83).

- La segnalazione alla Procura minorile è infine facoltativa, in quanto non contemplata da alcuna norma giuridica, in tutti i casi in cui vengono richieste delle misure di competenza del T.M. quali:

- decadenza dalla potestà genitoriale o incisione dei relativi diritti (artt. 330 sg. Cod. civ.);
- allontanamento del minore dai genitori in quanto non in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, per il suo collocamento presso altro familiare;
- allontanamento del minore fuori della famiglia senza decadenza dalla potestà dei genitori per realizzare un intervento di sostegno (art. 1 comma 2 L. 218/91);
- allontanamento del minore per il collocamento fuori della famiglia con decadenza dalla potestà dei genitori non in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore (art. 4 L. 184/83);

- Gli operatori scolastici devono astenersi da ogni valutazione che non compete loro, ivi comprese quelle sulla veridicità dei fatti e sull'attendibilità della parte lesa; **ciò non impedisce ovviamente che l'operatore debba far tutto il possibile per cercare di capire quale sia il significato delle parole usate dalla parte lesa, specie se minore, ed il motivo della sua rivelazione e per rendersi disponibile a nuove rivelazioni.**

- L'obbligo di denuncia e l'obbligo di referto incombe su ciascuna persona fisica (artt. 361, 362, 365 c.p.); se può essere in certi casi opportuno che la denuncia o il referto vengano presentati, al fine di evitare "personalizzazioni", dai superiori gerarchici ( in particolare per quanto riguarda la scuola dai dirigenti scolastici) sarà compito del singolo operatore accertarsi che ciò avvenga; non è nemmeno sufficiente consigliare il privato, che costituisce la fonte dell'operatore, di fare denuncia per assolvere l'obbligo stabilito dalla legge, essendo noto che molti privati si astengono dal farlo.

E' bene che l'insegnante esponga al dirigente scolastico quanto appreso o quanto constatato attraverso una relazione scritta e sottoscritta e non semplicemente attraverso una comunicazione verbale.

Ne consegue che chi riceve la comunicazione deve limitarsi, come atto dovuto, ad inoltrarla all'autorità competente senza alcun vaglio preventivo. Se omette di farlo incorre anch'egli nel reato di omissione di denuncia da parte di pubblico ufficiale (art. 361 cod. pen.). L'insegnante nell'ambito di rapporti di correttezza può chiedere al suo dirigente se questi abbia provveduto alla denuncia. Se, per qualunque motivo, ciò non potesse verificarsi, l'insegnante dovrà ricorrere all'istituto dell'accesso agli atti per verificare se l'inoltro sia avvenuto. In estremo subordine potrà presentare una denuncia autonoma. Certamente dal punto di vista dell'Autorità Giudiziaria è preferibile che la denuncia sia redatta dal Dirigente scolastico su carta intestata della scuola e pervenga anche a mezzo di pec nel tempo più breve possibile.

- Non va inoltre trascurato il fatto che se l'insegnante (e ciò vale per qualunque persona che si trova in una "posizione di garanzia") omette di denunciare ed i fatti continuano a verificarsi, concorre nel reato principale (ad esempio maltrattamento o violenza sessuale) a titolo di **concorso omissivo** perché *"non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"* ( art. 40 comma 2 cod. pen.)

- Se la confidenza all'insegnante avviene fuori della scuola magari perché l'allievo non vuole farsi notare dai compagni di scuola o dagli altri insegnanti, prevale la qualità di pubblico ufficiale.

- Non è ovviamente necessario che il minore effettui ripetutamente la rivelazione di un reato in suo danno. Specialmente quando si tratta di minori prepuberi la rivelazione è spesso frutto di un lungo percorso che porta il minore ad uscire dal suo segreto. Il constatare che, malgrado lo sforzo fatto per raccontare, non sia successo nulla può portarlo a chiudersi nuovamente nel suo silenzio e a maturare una spiccata sfiducia nel mondo degli adulti. Questo è stato possibile constatare a posteriori quando il minore, giunto in fase adolescenziale ha ripercorso le tappe delle sue rivelazioni iniziali, senza alcun risultato, al tempo delle scuole elementari.

- In via teorica il Dirigente scolastico potrebbe nella denuncia affermare che un insegnante, di cui non indica le generalità, gli ha segnalato la situazione di un certo allievo. Non c'è tuttavia da illudersi su quello che potrebbe succedere; la polizia si presenterà a scuola e chiederà di poter identificare il segnalante al fine di sentirlo come

persona informata sui fatti. Se il nominativo viene indicato in denuncia si evita un accesso del tutto inutile della polizia giudiziaria ed un altrettanto inutile rallentamento delle indagini.

- Se un Dirigente scolastico ha segnalato ai servizi sociali una violenza assistita in danno di un allievo ed il genitore autore della violenza chiede alla scuola copia della segnalazione, a rigore ne avrebbe diritto. C'è solo da augurarsi che l'assistente sociale abbia provveduto ad inoltrare l'impropria segnalazione alla competente Procura della Repubblica ordinaria. In tal caso l'atto sarebbe coperto dal segreto di indagine che potrebbe essere opposto al richiedente genitore. In caso contrario quella segnalazione di competenza esclusivamente minorile potrebbe, al più, dar luogo ad un procedimento civile ai sensi degli artt. 330 segg. cod. proc. civ. e, come tale, esso sarebbe conoscibile dalle parti.

- E' necessario presentare la denuncia anche quando l'autore del fatto è chiaramente incapace di intendere e volere **perché l'accertamento dell'imputabilità è compito esclusivo dell'autorità giudiziaria che in genere effettua indagini peritali.**

- Denunciare un mafioso è doppiamente necessario. L'autorità giudiziaria che ovviamente conosce il certificato penale del soggetto è in grado di valutarne la pericolosità e di emettere una misura cautelare adeguata a tutelare non solo la vittima ma anche i testimoni che si espongono con le loro dichiarazioni. Infatti fra le esigenze cautelari che giustificano le misure sono comprese sia la pericolosità sociale (che si può desumere dalla condotta dell'indagato ed anche dai suoi precedenti giudiziari) sia il pericolo di inquinamento delle prove fra cui sicuramente spicca il pericolo di intimidazione dei testimoni anche quando non sia stata ancora formulata una vera e propria minaccia.

- Gli operatori non devono porre in essere iniziative tese a vagliare l'attendibilità della parte lesa, ad accertare i fatti e/o a verificare l'ambito familiare, con conseguente inquinamento delle prove. Devono invece saper garantire alla parte lesa la segretezza della denuncia, non subordinando tuttavia l'invio della stessa al suo consenso, giuridicamente irrilevante e tanto meno a valutazioni, altrettanto irrilevanti, circa l'utilità del processo penale per quella persona; la segretezza è nell'interesse non solo dell'indagine ma anche di tutte le persone coinvolte nella denuncia (indagato, parte lesa, familiari) atteso che l'indagato può restare per sempre all'oscuro dell'esistenza di un procedimento a suo carico (al di fuori ovviamente dei casi in cui vengano compiuti atti in sua presenza quali perquisizioni, interrogatorio, ispezioni personali etc.), l'archiviazione è disposta all'insaputa di questi e, se non ne viene fatta espressa richiesta, anche all'insaputa della parte lesa.

- **Gli operatori devono invece segnalare con pari tempestività eventuali pressioni e minacce** di cui siano fatti oggetto sia la parte lesa che coloro che se ne occupano, ivi compresi gli stessi operatori scolastici, onde consentire l'adozione di adeguati provvedimenti di tutela; **è importante che chi svolge funzioni di tutela sia e si senta a sua volta tutelato.** Preme ricordare che una aggressione fisica o una minaccia ad un pubblico ufficiale, quando finalizzata a *“costringerlo a commettere un atto contrario ai propri doveri (ad esempio la promozione immeritata dell'alunno) o ad omettere un atto dell'ufficio (ad esempio la formulazione di un voto scolastico negativo)”* costituisce il reato, procedibile d'ufficio, di **violenza o minaccia a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio** (art. 336 c.p.) per il quale è consentito l'arresto in flagranza ed è

prevista una pena fino a cinque anni di reclusione; chi minaccia un teste oltre a commettere un reato dimostra di essere persona socialmente pericolosa. Ne consegue che, nell'ambito del procedimento principale (quello scaturito dalla prima denuncia) il Pubblico Ministero può chiedere nei confronti dell'autore dei fatti l'emissione di una misura cautelare (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto di avvicinamento, divieto di dimora, obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere) motivata non solo dal pericolo di reiterazione di fatti criminosi ma anche dal pericolo di inquinamento probatorio e finalizzata quindi a neutralizzarne la pericolosità.

- Se un genitore si rivolge ad un insegnante con una frase del tipo **“se lei boccia mio figlio, io la denuncio”** non commette un reato. Il reato di minacce ovvero quello di minaccia a pubblico ufficiale sussiste infatti quando viene prospettata alla vittima un male ingiusto come conseguenza della condotta dell'autore del fatto. Orbene minacciare una denuncia non è, di per sé stesso, un fatto illecito, almeno nel nostro ordinamento giuridico. Nel diritto anglosassone è invece sanzionata penalmente anche la denuncia “temeraria”.

- La denuncia penale deve, per quanto attiene i fatti, essere il più circostanziata possibile in modo da consentire una loro corretta qualificazione giuridica, l'individuazione delle fonti di prova ed una tempestiva identificazione di indagato, parte lesa e di eventuali persone informate sui fatti; si segnala al riguardo che spesso le denunce provenienti da operatori scolastici, in quanto incentrate sulla parte lesa, sono carenti di indicazioni sulle generalità dell'indagato anche quando questi è ben conosciuto (ad esempio il padre del minore o altro stretto congiunto), con l'ovvia conseguenza che il P.M. dovrà iscrivere il procedimento a carico di ignoti con gravi perdite di tempo ed allungamento delle procedure ( deleghe alla polizia giudiziaria per l'identificazione dell'indagato, passaggio del fascicolo da ignoti a noti etc.).

- Nei verbali, relazioni e comunicazioni inviate al P.M. la polizia giudiziaria e gli operatori scolastici dovranno omettere, di comune accordo, di indicare il nome e/o l'indirizzo della comunità ove la parte lesa viene collocata (ovviamente quando questa non è già nota alle parti), al fine di garantirne la totale protezione e per tutelare la stessa comunità da tentativi di contatti da parte di persone coinvolte nell'indagine, una volta che l'atto venga depositato. In tali casi i verbalizzanti e gli operatori scolastici potranno usare la dicitura “comunità nota all'ufficio”.

- E' necessario evitare che il racconto della vittima del reato, specialmente se minorenne, possa avvenire tramite domande tanto dirette quanto suggestive, domande che possono determinare danni irreparabili alla genuinità del racconto del minore in sede processuale. I dirigenti scolastici e gli insegnanti che presentano una denuncia non devono preoccuparsi nell'eventualità che la persona oggetto di denuncia sia assolta o che la denuncia venga archiviata; se una eventuale contro-denuncia venisse presentata, sarebbe destinata ad immediata archiviazione. Infatti l'unica ipotesi di reato astrattamente formulabile a carico dell'insegnante o del dirigente scolastico che denuncia è quella di calunnia (art. 368 c.p.), reato molto grave a carico di *“chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno sapendolo innocente ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato...”* E' di tutta evidenza che si tratta di una situazione totalmente diverse da quelle che si verificano nel mondo della

scuola in cui chi denuncia non lo fa per nuocere a qualcuno e tanto meno è a conoscenza dell'innocenza della persona denunciata, circostanza quest'ultima che, in ogni caso, è onere dell'accusa dimostrare.

- Non devono nemmeno temere di incorrere in una diffamazione (reato comunque procedibile a querela di parte) in quanto questa viene commessa da chi *“comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione”*, situazione ben diversa da quella di chi comunica o con il pubblico ministero o con un ufficiale di polizia giudiziaria per adempiere ad un obbligo di legge. E' comunque necessario che i fatti restino riservati e che venga evitato ogni genere di commento su fatti così delicati.
- Qualora la denuncia venga archiviata e la scuola ne venga a conoscenza, non è opportuno informarne la famiglia o più in generale di parlarne a scuola. Infatti l'archiviazione nella maggioranza dei casi non significa innocenza dell'indagato ma semplicemente *“non sostenibilità dell'accusa in giudizio”* (art.125 disposizioni di attuazione del c.p.p.). Il caso tipico si verifica quando il minore che ha fatto una prima parziale rivelazione in ambiente scolastico, sentito dalla polizia, fa scena muta. In casi del genere è preferibile un'onorevole archiviazione piuttosto che mandare allo sbaraglio il minore in un giudizio dall'esito incerto. Può tuttavia accadere che il quadro cambi e che il minore faccia nuove rivelazioni che consentano la *“riapertura delle indagini”* ( art. 414 c.p.p.). In casi del genere è opportuno e necessario che l'indagato non sia informato né dell'avvenuta archiviazione (di cui non necessariamente viene a conoscenza se non vengono effettuati atti in cui è richiesta la sua presenza) né tanto meno della riapertura delle indagini.

## 5) Dopo la denuncia

- L'esigenza di agire, specie nella primissima fase delle indagini, con la massima tempestività, segretezza e sinergia impone di **evitare attività ed iniziative, da parte di chiunque, che mettano a conoscenza gli indagati (o le persone a loro vicine) dell'esistenza di una denuncia e comunque di indagini in corso**; tale esigenza è tanto più importante in quanto nella presente materia, per sua natura povera di riscontri obbiettivi, gli atti a sorpresa, se fatti in un momento in cui l'indagato non è ancora a conoscenza dell'indagine, possono essere decisivi (si pensi all'esito di una perquisizione in caso di pedopornografia); in caso contrario, si incrementerebbero le possibilità di inquinamento delle prove e - nella migliore delle ipotesi - il numero di contodenunce, con l'ulteriore perverso effetto di trasformare l'originaria parte lesa in persona indagata !
- Nel corso delle indagini penali è primaria esigenza quella di **mettere in sicurezza la parte lesa** anche per evitare la cd. *“vittimizzazione secondaria”*; essa deve precedere addirittura l'acquisizione delle prove. Infatti, anche a voler prescindere da considerazioni umanitarie, la protezione della vittima rientra sicuramente fra i compiti del giudice penale e, segnatamente, del pubblico ministero anche ordinario. Occorre tuttavia distinguere fra vittime minorenni e maggiorenni. Per queste ultime l'allontanamento può essere solo suggerito e facilitato attraverso il ricorso alle associazioni di volontariato che gestiscono i centri antiviolenza e le case-rifugio. Non è un caso che il decreto legislativo 15.12.2015 n. 212 (Attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) abbia introdotto l'art. 90 bis cod. proc. pen. che si

intitola “*Informazioni alla persona offesa*” fra le quali, al punto p) è prevista un’informazione in merito “alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio”.

Per quelle minorenni sia il pubblico ministero che la polizia giudiziaria dispongono del prezioso strumento dell’allontanamento d’urgenza del minore (art. 403 cod. civ.) da parte di ogni “*pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia*”, quando il minore versi in condizioni di immediato pericolo, allontanamento che consente di collocarlo “*in luogo sicuro*”, cioè in ambiente diverso da quello della famiglia d’origine specie quando al suo interno si verificano i fatti per i quali è processo. In via del tutto teorica anche la scuola rientra nella nozione di pubblica autorità. Di fatto nella casistica ricorrente gli allontanamenti sono effettuati o dai servizi sociali ovvero dalle forze dell’ordine che, a differenza della scuola, dispongono dei mezzi per effettuare materialmente l’allontanamento, atto non privo di rischi per le possibili reazioni dei famigliari del minori. Appare opportuno che nei casi in cui la scuola scopra situazioni in cui l’allontanamento è indifferibile, a seconda dei casi, attraverso una denuncia (quando si tratta di reati) o una segnalazione immediata (quando si tratta di problematiche esclusivamente minorili) attivi, servizi sociali e forze dell’ordine che potranno provvedervi.

- Va evitato, almeno nella fase in cui la denuncia deve restare segreta, che la scuola **convochi i congiunti** della parte lesa, specialmente quando si abbia motivo di sospettare che questi possano informare l’indagato.
- La già menzionata **tutela degli operatori scolastici** impone di vigilare sul fatto che quando vengono sentiti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, costoro si astengano nei limiti del possibile, di intesa con il verbalizzante, dall’indicare il loro luogo di residenza, essendo sufficiente l’indicazione dell’ufficio di appartenenza, anche come luogo in cui eleggere domicilio.
- Dopo che la scuola ha presentato la denuncia l’autorità giudiziaria e di polizia giudiziaria sono vincolate al segreto delle indagini e per questa ragione non possono informare il denunciante circa l’andamento delle indagini. Può accadere invece che nella fase delle indagini chi ha presentato la denuncia venga sentito come persona informata sui fatti e che nel corso del giudizio sia sentito come testimone. In tali sedi potranno essergli poste domande non solo su quanto appreso (ad esempio la rivelazione di un maltrattamento o di uno *stalking*) e su quanto direttamente constatato (ad esempio ematomi sul corpo del minore) ma anche, più in generale, sulla personalità del minore. Potrà anche essere acquisita documentazione scolastica relativa sia ai fatti che alla personalità del minore.

## **C) Le ipotesi di reato più ricorrenti nei casi di bullismo e cyberbullismo**

Vanno menzionate le seguenti ipotesi di reato che possono, con una certa frequenza, ricorrere in casi di bullismo e cyberbullismo.

- Il **delitto di percosse** (art. 581 cod. pen.) ed il **delitto di lesioni** (art. 582 c.p.). Il primo è così definito: “*chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito a querela della persona offesa, salvo che ricorra la*

*circostanza aggravante prevista dall'art. 61 numero 11 octies...* Tale ultima circostanza aggravante, a sua volta, poco si attaglia a fatti di bullismo o di cyberbullismo in quanto si configura nel modo seguente: *"l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie..."*.

Il riferimento al bullismo e al cyberbullismo è ricavabile dalla stessa definizione normativa contenuta all'art. 1 della L. 71/2017: *"Qualunque forma di ... aggressione... in danno di minorenni,*

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione *"ai fini della configurabilità del reato di percosse è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l'idoneità della condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo invece necessario che tale sensazione di dolore si verifichi..."* (Cass. Pen. sez. V sent. 1.8.2017 n. 38392).

Quanto al delitto di lesioni esso ricorre in tutti i casi in cui si verificano aggressioni sul piano fisico che determinano *"una malattia nel corpo o nella mente"*; esso è procedibile a querela di parte salvo, ai fini che qui interessano:

- quando, ai sensi dell'art. 582 comma 2 c.p. la **malattia ha una durata superiore ai 20 giorni**;
- quando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582 comma 2, 585 e 576 c.p. il fatto è commesso:
  - 1) col concorso di talune delle circostanze indicate all'art. 61 n. 2 c.p. (**"l'aver commesso il reato per eseguirne o occultarne un altro ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo o l'impunità di un altro reato"** (...)); ciò si può realizzare ad esempio nel caso in cui l'aggressione fisica sia finalizzata all'inseguimento della vittima di bullismo (violenza privata prevista dall'art. 610 c.p.) oppure a predisporre un video da far circolare in violazione della legge sulla privacy prevista (art. 167 D.Lvo 30.6.2003 n. 196)
  - 2) ("omissis")
  - 3) ("omissis");
  - 4) ("omissis");
  - 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 609 bis (**violenza sessuale**), 609 quater (**atti sessuali con minorenne**) e 609 octies (**violenza sessuale di gruppo**); **va ricordato al riguardo che la violenza sessuale in danno di minorenne è sempre procedibile d'ufficio e lo stesso dicasi per la violenza di gruppo;**
- 5.1) dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 bis (stalking) nei confronti della stessa persona offesa**; si tratta di una situazione molto ricorrente nel bullismo come si avrà modo di osservare analizzando tale reato;
- 5 bis) (...)**
- quando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582 comma 2, 585 e 577 c.p. il fatto è commesso:
  - 1) (...);
  - 2) **col mezzo di sostanze venefiche ovvero con un altro mezzo insidioso**; secondo la giurisprudenza costante mezzo insidioso *"è quello che o per la sua natura ingannevole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l'uso reca in sé un pericolo nascosto tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile o più difficile la difesa"* (Cass. Pen. sez. 5 sent. 2491 del 25.2.1991); viene fatto l'esempio in cui le lesioni sono precedute dall'azione di appiccare il fuoco allo zerbino di ingresso dell'abitazione della vittima (Cass. Pen. sez. 2 sent. 29921 del 22.8.2002)

- 3) **con premeditazione**; al riguardo si può rilevare che molti atti di bullismo sono premeditati in quanto costituiscono attuazione di un programma precedentemente studiato;
- 4) **col concorso di talune delle circostanze indicate nei n. 1 (“motivi abbietti o futili”) e 4 (“l’aver adoperato sevizie o l’aver agito con crudeltà verso le persone”) dell’art. 61; inutile ricordare che molti atti di bullismo e di cyberbullismo presentano tali caratteristiche**;
  - quando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582 comma 2 e dell’art. 583 comma 1 c.p., **le lesioni sono gravi** (“se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo”);
  - quando, ai sensi dell’art. 583 comma 2 c.p., **le lesioni sono gravissime** e cioè “se dal fatto deriva:
    - 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
    - 2) la perdita di un senso;
    - 3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
    - 4) la deformazione o lo sfregio permanente del viso”
  - quando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582 comma 2 e dell’art. 585 comma 1 c.p., **“il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite”**. Va rilevato al riguardo che il concetto penalistico di arma è molto ampio perché comprende anche “tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto o senza giustificato motivo”. Anche l’aggravante delle “più persone riunite” è ricorrente nei fatti di bullismo.

Va precisato, tenendo conto del tipo di giustificazione che talora viene data dagli autori di fatti di bullismo e cyberbullismo, che secondo la Corte di Cassazione **“l’intenzione scherzosa non incide sulla volontarietà del gesto e le lesioni conseguenti non possono essere ritenute colpose”** (Cass. Pen. sez. V sent. 13.1.1995 n. 202).

Va infine ricordato che nella sent. 30.11.2020 n. 163 la V sez. della Corte di Cassazione aveva ritenuto la sussistenza, oltre alla violenza privata, anche del delitto di lesioni personali **“provocate a mezzo di calci e pugni”**.

Si può citare, a titolo di esempio, quanto riferito da una studentessa nella ricerca sul bullismo da parte di studenti di un liceo romano; quando aveva 9 anni la maestra la affidò ad una compagna perché la accompagnasse dai bidelli per farle misurare la febbre: **“mentre scendevamo le scale lei mi spinse e mi fece rotolare giù, rompendomi il braccio”** (EU.R.E.S 100 Storie di bullismo [www.liceorusselroma.edu.it](http://www.liceorusselroma.edu.it) pg. 149)

• **il delitto di violenza privata** (art. 610 c.p.) che sussiste, ad esempio, quando l’invito al silenzio è accompagnato da percosse o minacce, anche implicite; anche la nozione di **“qualunque forma di pressione...in danno di minorenni...”** a cui fa riferimento la definizione normativa di cyberbullismo potrebbe integrare gli estremi della violenza privata come nel caso in cui il soggetto impedisce alla vittima di uscire da un determinato luogo ovvero all’interno di quel luogo lo insegue fino a farlo cadere.

Tale era l’imputazione mossa ad alcuni minorenni di un istituto superiore di Torino che si erano “divertiti” ad inseguire all’interno della classe un compagno di scuola affetto da **“notevole ritardo cognitivo relazionale, autismo atipico, difficoltà nell’articolazione dell’eloquio, strabismo convergente bilaterale”** sotto gli occhi indifferenti dell’insegnante che non era intervenuta in difesa del ragazzo. Dopo che i quattro minorenni erano stati

condannati in sede minorile, l'insegnante è stata condannata in primo grado per concorso omissivo nei delitti di ingiuria (poi depenalizzata a seguito di riforma legislativa) e di violenza privata, reato dichiarato prescritto in Corte d'Appello. In quel procedimento è stata richiamata Cass. Pen. sez. IV n. 17574 secondo cui *“la posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che dalle circostanze del caso concreto e, dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza, in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé stessi o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.”*

Analogamente sono stati ritenuti i delitti di violenza privata e lesioni personali nel caso degli atti di bullismo dell'imputato minorenni, ai danni della giovane vittima suo coetaneo, atti di bullismo fra i quali il più grave era costituito dall'esser stato *“costretto a tollerare la volgare simulazione dell'atto sessuale da dietro”* (Cass. Pen. sez. V sent. 30.11.2020 n. 163). La Suprema Corte ritiene in particolare che gli atti violenti, nel caso di specie *“sono diretti a costringere la vittima a subire o tollerare una sofferenza ulteriore, rispetto a quanto già arrecato dai singoli atti posti in essere, individuata nella coercizione fisica e psicologica.”*

Questo orientamento era già stato espresso dalle sezioni unite della Suprema Corte che avevano stabilito che la condotta aggressiva *“deve atteggiarsi alla stregua di mezzo, finalizzato a realizzare un evento ulteriore, ossia la costrizioni della vittima a fare, tollerare o omettere qualche cosa; quest'ultima deve essere qualcosa di diverso, rispetto al fatto in cui si esprime la violenza”* (Cass. Pen. sez. unite, sent. 18.12.2008 n. 2437). Anche il singolo atto di bullismo può costituire violenza privata come nel caso di *“colui che sottrae momentaneamente le chiavi di avviamento di un ciclomotore per imporgli di attendere all'esterno di un locale e di consentire che l'agente ne assuma la guida”* (Cass. pen. sez. V sent. 24.10.2019 n. 43563).

- Il **delitto di rissa** (art. 588 cod. pen.) Secondo la Cassazione il reato di rissa si configura quando *“un gruppo di persone **in numero superiore a tre** venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente”*; non sussiste invece quando *“un gruppo di persone assalga deliberatamente altre e queste ultime si difendono”* (Cass. Pen. sez. V sent. 8.11.2004 n. 43524 e più recentemente Cass. Pen. sez. I sent. 11.1.2008 n.1476). In precedenza la Cassazione riteneva che *“il reato è integrato quando si verifichi una violenta contesa con vie di fatto e con il proposito di ledersi reciprocamente, fra **tre o più persone**”* (Cass. pen. sez. V sent. 13.12.1988 n. 12328). Il reato è procedibile d'ufficio. Come antecedente storico del moderno bullismo lo scrittore ungherese Ferenc Molnar ha mirabilmente descritto le dinamiche delle risse fra minorenni nel celeberrimo romanzo *“I ragazzi della via Pal”* (1907).

- il **delitto di minaccia** (art. 612 cod. pen.) che consiste nella prospettazione a taluno di un *“ingiusto danno”* sempre che lo stesso derivi dall'azione dell'autore della minaccia. Il reato è procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 612 comma 2:

- 1) *“quando la **minaccia è grave**”* (come ad esempio in caso di minaccia di morte);
- 2) se la minaccia *“è **commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite o con scritto anonimo o in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte**”*. Nella casistica del bullismo appare ricorrente la minaccia anche in sé non grave commessa da più persone riunite dal momento che ne bastano due per far scattare l'aggravante.

• il **delitto di atti persecutori (stalking)** (art. 612 bis c.p.) è la fattispecie penale che più si attaglia alle condotte di bullismo e cyberbullismo tenuto conto della già citata definizione contenuta all'art. 1 l. 71/2017; è pertanto opportuno riportare il testo della norma: “ **Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.**

**La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.**

**La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.**

*Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. **Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.**”*

Si potrebbe sostenere che quando i fatti di bullismo e cyberbullismo sono reiterati attraverso condotte di molestie, di minacce e di lesioni, condotte che, se isolatamente considerate o sono penalmente irrilevanti o al massimo integrano gli estremi di un reato contravvenzionale ovvero perseguibile a querela di parte, essi normalmente determinano nella vittima un grave stato di ansia e di paura e la possono costringere ad alterare le proprie abitudini di vita come del resto hanno riconosciuto due importanti sentenze della Corte di Cassazione penale.

La prima ha confermato la condanna per il reato di *stalking* nei confronti di quattro minorenni studenti di istituto tecnico autori di atti di bullismo reiterati e gravi nei confronti di altro minore per la durata di ben due anni, picchiandolo ed insultandolo fino ad indurlo, dopo che il minore era finito in ospedale, a lasciare la scuola. La Corte aveva ritenuta sufficiente la sola deposizione della persona offesa, giudicata attendibile, stante l'indifferenza dei compagni e degli insegnanti ed aveva rilevato che a seguito “*delle aggressioni fisiche e delle molestie nel primo anno di frequenza delle scuole superiori*”, la persona offesa, “*ormai succube della violenza, dopo un iniziale tentativo di ribellione, aveva dovuto accettare condotte di sopraffazione per «evitare altre botte»*”. (Cass. Pen. sez. V sent. dell'8.6.2017 n. 28623).

La seconda ha ritenuto la sussistenza del reato di *stalking* nel caso di due minorenni che avevano per l'intero anno scolastico perseguitato un compagno di classe, producendo nella vittima uno stato di ansia e di paura per la propria incolumità e costringendola a cambiare scuola: “*Le reiterate condotte vessatorie e moleste poste in essere, ai danni di minore, da parte di due studenti, anch'essi minorenni, protrattesi per tutto il periodo dell'anno scolastico, integrano, unitamente all'accertato stato di ansia e di paura per la propria incolumità fisica ingenerato nella vittima, il reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. Deve altresì essere affermata la responsabilità penale dei due minori per i concorrenti reati di lesioni volontarie e di percosse, desumibili dall'accertata presenza sulla persona del minore di lividi ed ematomi.*”(Nel caso sottoposto al vaglio della Corte il minore, a seguito degli **atti di bullismo** perpetrati ai suoi danni, era stato costretto, prima, ad interrompere la frequenza scolastica, poi, ad abbandonare la scuola, determinando

*un'evidente alterazione della propria condizione di vita*). (Cass. Pen. sez. V, sent. 11/06/2018, n. 26595) Secondo la Cassazione, il giudice di merito avrebbe fornito un'esauriente risposta a tutti i rilievi difensivi, ponendo a fondamento della sua decisione la narrazione della persona offesa, sottoposta a specifica verifica e individuando importanti elementi di riscontro alla narrazione di quest'ultima (testimonianze dei compagni di classe, video registrati con i telefonini); i giudici hanno sottolineato, poi, la gravità dei fatti posti in essere nonché l'assenza di un processo di maturazione e di rivisitazione critica del proprio operato da parte degli imputati *"i quali, continuando ad affermare che la persona offesa è stata vittima di scherzi, dimostrano di non aver compreso la gravità della propria condotta"*. Anche in questo caso, come si è già visto a proposito del delitto di lesioni personali, *"l'intenzione scherzosa non incide sulla volontarietà del gesto..."*

Occorre precisare che secondo la Corte di Cassazione *"integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni pur se commesse in un breve arco di tempo"* (Cass. Pen. sez. V sent. 19.7.2018 n. 33842; vedasi anche Cass. Pen. sez. V sent. 17.2.2010 n. 6417)

E' noto comunque che la casistica è vasta comprendendo:

- l'invio di comunicazioni offensive (*harassment*);
- l'invio o la pubblicazione di messaggi offensivi, violenti o volgari sui *social network*;
- la pubblicazione sempre sui *social network* di informazioni private sulla persona (*exposure*);
- la diffusione tramite *social* di foto o video compromettenti.

Con riferimento in particolare all'uso di Internet la Cassazione ha ritenuto sussistente il reato nel caso in cui gli atti ritenuti persecutori *"abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima"* (Cass. Pen. sez. V sent. 2.5.2011 n. 16864) ovvero nel caso di *"reiterato invio alla persona offesa di sms e di messaggi postati sui cd. social network (ad esempio facebook)"* (Cass. Pen. sez. VI sent. 30.8.2010 n. 32404).

Analogamente *"integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori la condotta di chi reiteratamente pubblica sui "social network" foto o messaggi aventi contenuto denigratorio della persona offesa – con riferimento alla sfera della sua libertà sentimentale e sessuale – in violazione del suo diritto alla riservatezza"* (Cass. Pen. sez. V sent. 12.6.2019 n. 29049).

Tali ultimi fatti sono stati, in seguito, fatti oggetto di previsione normativa specifica attraverso l'introduzione nel 2019 del cd. *Revenge porn* come meglio precisato al punto seguente.

Se qualcuno commette *stalking* nei confronti di una coppia di adulti (verosimilmente per ragioni economiche) formulando minacce di far del male al loro bambino che frequenta le elementari, le maestre che ne vengono a conoscenza hanno sicuramente l'obbligo di denuncia.

Se la minaccia è rivolta al bambino, anche per interposta persona, anch'egli è parte lesa, indipendentemente dal fatto che egli ne sia consapevole. Di conseguenza versiamo in un'ipotesi di reato procedibile d'ufficio. Di fatto il preside e/o la maestra potrebbe rappresentare la situazione ai genitori invitandoli a presentare la denuncia in assenza della quale la scuola dovrà provvedere alla denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

● **il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cd. *revenge porn*)** (art. 612 ter c.p. introdotto dalla L. 19.7.2019 n. 69 cd. Codice Rosso); anche se la norma riguarda principalmente fatti che nascono nell'ambito di relazioni intime, come nel caso che ha ispirato il legislatore nell'emanazione della nuova norma, quello di Tiziana Cantone suicidatasi a seguito della pubblicazione, da lei non voluta, di video intimi fatti con l'ex fidanzato e con altri soggetti di sesso maschile, video carpiri dal suo

computer, non mancano casi in cui minori sono indotti, talora a compiere attività di *sexting*, anch'esse penalmente rilevanti in quanto concernenti immagini pedopornografiche, talora, con l'inganno, a trasmettere proprie immagini o video intimi che poi vengono diffusi sui social con effetti devastanti sulla vittima.

E' noto il caso avvenuto a Torino denunciato da un'insegnante e tuttora in fase di giudizio in cui una ragazza del quarto anno delle superiori si era indotta ad un rapporto sessuale nel bagno con il fidanzato dell'epoca, suo compagno di scuola che le aveva scattato altresì "*foto sessualmente esplicite*" ricattandola poi, insieme con altro compagno, e costringendola a fare i compiti per loro, a passar loro gli appunti e a pagare loro ogni giorno la pizza. Il reato è procedibile d'ufficio soltanto nei seguenti casi:

- "*se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica*", come accade in molti casi in danno di minori o di persone con problematiche psichiatriche;
- Se il fatto è commesso "*in danno di una donna in stato di gravidanza*";
- "*se il fatto è connesso con un reato procedibile d'ufficio*" (ad esempio una violenza in danno di minore o un'estorsione).

• il **delitto di diffamazione** (art. 595 c.p.); anch'esso è esplicitamente menzionato nella definizione di cyberbullismo: "*Qualunque forma di...denigrazione, diffamazione...in danno di minorenni...*" e ricorre quando taluno "*comunicando con più persone offende l'altrui reputazione*". Il delitto è punibile a querela di parte. Si versa in ipotesi aggravata (sempre procedibile a querela di parte):

- "*se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato*" (art. 595 comma 2);
- "***se l'offesa è commessa con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico ... (".art 595 comma 3 c.p.)***

E' evidente che nella nozione di "*qualsiasi mezzo di pubblicità*" per giurisprudenza costante rientrano tutti i cd. *social* di cui ormai fanno uso anche i ragazzi più giovani e che specialmente nella casistica del cyberbullismo la diffamazione è una modalità che ricorrere frequentemente nell'aggressione alla vittima.

Sull'argomento di sono soffermate alcune sentenze della Cassazione che hanno stabilito che:

- "*la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone*" (Cass. Pen., sez. V, n. 4873 del 14.11.2016)
- "*integra il reato di diffamazione aggravato ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen. (offese recate con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), la diffusione delle espressioni offensive mediante il particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta elettronica, con lo strumento del "forward" a pluralità di destinatari*" (Cass. Pen., sez. V, sent. 06.04.2011 n. 29221).
- si "*offende l'altrui reputazione*" quindi quando si attribuisce falsamente a qualcuno non solo fatti illeciti ma anche "*comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio*" (Cass. Pen. sez. V sent. 29.10.2008 n. 40359 concernente la falsa attribuzione ad una donna di una relazione sentimentale in costanza di fidanzamento).

• il **delitto di furto** (artt. 624, 624 bis, 625 c.p.). Il reato è procedibile a querela di parte **mentre è procedibile d'ufficio**:

- se ricorre la circostanza di cui all'art. 61 n. 7 c.p. ("*l'aver...cagionato alla persona offesa dal reato un **danno di rilevante gravità***");
- nel caso di furto in abitazione e di furto con strappo (art. 624 bis c.p.) che, per quanto concerne il primo aspetto così si configura "*Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro **luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa**, è punito....*";
- se ricorre una o più delle circostanze di cui all'art.625 c.p. fra cui, per la problematica che ci interessa, meritano particolare menzione le seguenti ipotesi:
  - 1) (omissis)
  - 2) "*se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento*";
  - 3) "*se il colpevole porta indosso armi o narcotici senza farne uso*";
  - 4) "*se il fatto è commesso con destrezza*";
  - 5) "*se il fatto è commesso da tre o più persone*" (...)
  - 6) (...)
  - 7) "*se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o a pignoramento o esposte per necessità o per **consuetudine o per destinazione alla pubblica fede**, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza*";
  - 8), 8 bis), 8 ter) (omissis)

Per quanto attiene ai fatti di bullismo è importante ricordare che:

- per pacifica giurisprudenza della Cassazione **la scuola è "luogo di privata dimora"** anche se temporaneo, luogo cioè nel quale le persone "*si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata*", con la conseguenza che **un furto a scuola rientra nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 624 bis c.p. procedibile d'ufficio**. (Cass. Pen. sez. V sent. 24.11.2014 n. 48734);
- alle stesse conclusioni si perviene in quanto non solo **la scuola è edificio pubblico** ma le cose contenute nello zaino di uno studente (ad esempio libri, quaderni, merenda etc.) sono esposte per necessità alla pubblica fede; anche sotto questo profilo si tratta di ipotesi aggravata (quanto a trattamento sanzionatorio) e procedibile d'ufficio.

• il delitto di **danneggiamento (art. 635 c.p.)** che commette "*chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia (...)*"; *Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7 dell'art. 625 (...)*"

Questo reato si attaglia più alle ipotesi di bullismo che non a quelle di cyberbullismo nella cui definizione normativa non è menzionato; non sfugge infatti come in alcuni casi di bullismo l'aggressione non si limiti alla persona fisica ma coinvolga anche i beni della vittima; in tali casi il reato è procedibile d'ufficio:

- se il fatto è commesso con violenza e/o minaccia;

- se comunque avviene a scuola in quanto edificio pubblico.

• il **delitto di rapina** (artt. 628 c.p.). Il reato ricorre quando *“chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene...”* ed è sempre procedibile d'ufficio.

Nella ricerca effettuata dagli studenti di un liceo romano fra le tante vicende riferite si racconta quanto accaduto, quando frequentava le elementari di una bambina sovrappeso che andava a mangiare in bagno di nascosto quello che si portava da casa *“mi strapparono la pizza dalle mani, subito rinchiusero la porta”* (EU.R.E.S 100 Storie di bullismo [www.liceorusselroma.edu.it](http://www.liceorusselroma.edu.it) pg. 142)

• il **delitto di estorsione** (artt. 629 c.p.). Il reato ricorre quando *“chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”*.

La definizione di cyberbullismo nel richiamare la nozione di “ricatto” ovviamente estensibile a quella di bullismo, fa riferimento ad una condotta che potrebbe integrare gli estremi dell'estorsione come accade ad esempio nel caso in cui la vittima viene costretta a dare al bullo la propria merenda o del denaro in suo possesso.

• il **delitto di istigazione o aiuto al suicidio** (artt. 580 c.p.). La norma stabilisce quanto segue: *“Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.*

*Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.”*

Il reato è procedibile d'ufficio e potrebbe ricorrere, per restare alle problematiche minorili, nei casi detti di *blue whale challenge* che è un “gioco” criminale tramite *social network* in cui la vittima viene invitata a compiere, come prova di coraggio, atti di autolesionismo che, secondo una precisa *escalation* possono arrivare fino al suicidio.

La Cassazione ha escluso sussistenza del reato in un caso in cui una minorenne, verosimilmente di età fra i 14 ed i 16 anni, non aveva eseguito le prescrizioni datele *“nel caso di invio di messaggi telefonici ad un minore nell'ambito del gioco noto come “Blue Whale Challenge” pur se contenenti l'invito a compiere atti potenzialmente pregiudizievoli”* (Cass. Pen. sez. V sent. 22.12.2017 n. 57503) in quanto *“la disposizione citata punisce l'istigazione al suicidio a condizione che la stessa venga accolta e il suicidio si verifichi o quantomeno il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima. L'ambito di tipicità disegnato dal legislatore esclude, dunque, non solo la rilevanza penale dell'istigazione in quanto tale, ma anche dell'istigazione accolta cui non consegua la realizzazione di alcun tentativo di suicidio ed addirittura di quella seguita dall'esecuzione da parte della vittima del proposito suicida da cui derivino, però, solo lesioni lievi o lievissime”*(...) *“La soglia di rilevanza penale individuata dalla legge in corrispondenza della consumazione dell'evento meno grave impone quindi di escludere la punibilità del tentativo poiché, per l'appunto, non è punibile neppure il più grave fatto dell'istigazione seguita da suicidio mancato da cui deriva una lesione lieve.”*

Nel caso in esame la Corte di Cassazione aveva invece ritenuto la sussistenza del reato di adescamento nella frase inviata ad una minore *“Manda audio in cui dici che sei mia schiava e della vita non ti importa niente e me la consegn”*.

Se il ragionamento dei giudici è ineccepibile vi è da domandarsi se la norma non debba essere modificata mantenendo la punibilità dell'istigazione non raccolta ed escludendo l'inciso *“sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima”*.

Va in ogni caso tenuto presente che, ai sensi dello stesso art. 580 c.p., si applicano le norme dell'omicidio (e quindi anche del tentato omicidio) ***“se la vittima è minore dei 14 anni”*** ovvero ***“è inferma di mente”*** o ***“si trova in condizioni di deficienza psichica per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti”***; tali condizioni potrebbero in effetti ricorrere in molti dei casi denunciati e consentirebbero di procedere penalmente, **a titolo di tentato omicidio**, nella fase iniziale dell'azione e prima che la vittima abbia subito danni irreparabili.

**In ogni caso l'immediatezza della denuncia è essenziale per evitare conseguenze letali.**

- **Il delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato** (art. 611 c.p.) come nei casi in cui esse sono finalizzate alla ritrattazione e cioè alla commissione di reati quali le false dichiarazioni al Pubblico Ministero (art. 371 bis c.p.), la falsa testimonianza (art. 372 c.p.), l'autocalunnia (art. 369 c.p.) ed il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). Si tratta di reato procedibile d'ufficio.

- **il delitto di stato di incapacità procurato mediante violenza** (art. 613 c.p.) che ricorre ad esempio nei casi in cui la vittima viene posta in stato di incapacità di intendere e volere mediante somministrazione di sostanze; anche in questo caso il reato è procedibile d'ufficio.

- **Il reato contravvenzionale di molestie o disturbo alle persone** (art. 660 c.p.) è così descritto dalla norma incriminatrice:

*“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.”* Anche in questo caso il riferimento deriva dalla definizione normativa del cyberbullismo (*“Qualunque forma di ... molestia... in danno di minorenni”*) che può essere agevolmente estesa a molti casi di bullismo. Ricorre tale ipotesi di reato, anche a prescindere dal più grave reato di *stalking*, nella *“condotta consistente nel seguire insistentemente la persona offesa o il suo veicolo in modo da interferire nella sfera di libertà di questa e da arrecarle turbamento”* (Cass. Pen. sezione feriale, 7.11.2019 n.45315) ovvero *“in chiamate telefoniche interrotte appena l'interlocutore risponde”* (Cass. Pen. sez. I sent. 11755) ovvero *“in telefonate ingiustificate ad ogni ora del giorno e della notte”* (Cass. Pen. sez. 1 sent. 22.12.1998 n. 13555) ovvero *“nell'invio insistente di SMS a mezzo telefono di contenuto ingiurioso”* (Cass. Pen. sez. I sent. 29.5.2007 n.21158).

- **Il delitto di sostituzione di persona** (art. 494 c.p.) sussiste in tutti i casi in cui l'autore agendo sui *social* compie atti di furto di identità attribuendosi le generalità di un diverso soggetto, come ha stabilito la Corte di Cassazione secondo cui *“integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account" di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete 'internet' nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità (nella specie a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale)”*

(Cass. Pen., sez. V, n. 46674 del 08.11.2007). La Suprema Corte è tornata sull'argomento stabilendo che *“integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un “profilo” su social network, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un “nickname” di fantasia ed a caratteristiche negative.”* (Cass. Pen. sez. V sent. 16.6.2014 n. 25774) Situazioni di tal genere si verificano frequentemente in casi di cyberbullismo in cui l'autore si spaccia per altra persona facendo ricadere su costei le conseguenze di quanto affermato, come del resto è enunciato nella già citata definizione di cyberbullismo: *Qualunque forma di ... furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica (...)*”.

• **Il delitto di Interferenze illecite nella vita privata** (art. 615-bis c.p.) sussiste a carico di *“chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614 (nota dell’estensore: luoghi di privata abitazione), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”* L’aspetto più rilevante in tema di bullismo è che, come si è visto a proposito di furto, la giurisprudenza della Cassazione ritiene che **la scuola sia luogo di “privata abitazione”** (Cass. Pen. sez. V sent. 24.11.2014 n. 48734) e che pertanto ogni ripresa indebita che avvenga a scuola ovvero ogni divulgazione di una ripresa indebita costituisca reato. E’ il caso avvenuto in Piemonte a carico di cinque minorenni che avevano “bullizzato” nei locali di un istituto scolastico un compagno di scuola, picchiandolo, deridendolo, riprendendo il tutto con i telefonini e diffondendo il materiale ad altri compagni. Le imputazioni contestate sono state di percosse, violenza privata e interferenze illecite nella vita privata.

• **Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico o telematico** ( art. 615 ter c.p.) ricorre qualora l’azione di cui al punto precedente sia commessa da chi avvalendosi delle credenziali di accesso ad un determinato servizio di comunicazione elettronica viola il domicilio informatico di qualcuno.

Nel settore del cyberbullismo ciò può avvenire attraverso la sottrazione di password in modo da poter violare una postazione, uno smartphone o un computer, per procurarsi immagini o notizie.

• **Il delitto di alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni** come previsto dall’art. 167 D. legislativo 196 del 2003 aggiornato dal D. legislativo 101/2018 (**Legge sulla privacy**) stabilisce: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all’articolo 129 arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies*

*arrecando documento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca documento all'interessato."*

La nozione di "trattamento dei dati personali" è definita dall'art. 4 comm 1 lett. a) del codice sulla *privacy* "qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati".

Ai sensi del citato art. 167 il reato sussiste a condizione che la diffusione del materiale sia fatta "al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato" fatto questo che può ricorrere in situazioni di cyberbullismo in cui la diffusione di dati personali, come è avvenuto in alcuni tragici casi, era proprio finalizzata a mettere in cattiva luce la vittima.

• **I delitti di violenza sessuale** (art. 609 bis, 609 ter c.p.) **di atti sessuali con minore** (art. 609 quater) **e di violenza di gruppo** (art. 609 octies c.p.), **pedopornografia** (art. 600 ter e 600 quater c.p.) e **prostituzione minorile** (art. 600 bis c.p.).

Il caso più noto di violenza di gruppo è quello che ha visto come parte lesa la quattordicenne Carolina Picchio di Novara morta suicida dopo che alcuni compagni di scuola avevano simulato un rapporto sessuale approfittando del suo stato di incoscienza ed avevano ripreso la scena diffondendola sul web. Indagati a vario titolo presso il Tribunale per i Minorenni di Torino in ordine ai delitti di atti persecutori, violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, diffamazione e morte come conseguenza di altro reato i cinque minorenni hanno ottenuto la messa alla prova (introdotta con la riforma del processo penale nel 1988, ed inserito nell'art. 28 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 488) che si è conclusa positivamente e che ha permesso al Tribunale per i Minorenni di emettere sentenza di non doversi procedere con conseguente estinzione dei reati loro ascritti.

Nella violenza sessuale di gruppo non è infrequente, specialmente fra minorenni ed in contesti di bullismo, che l'abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima derivino dalla "volontaria assunzione da parte della vittima di alcoolici o stupefacenti" ( *ex plurimis* Cass. Pen. sez. III 4.10.2017 n. 45589; Cass. Pen. sez. III 11.4.2018 n. 16046), anche a prescindere dall'ipotesi aggravata in cui " i fatti sono commessi con (...) l'uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti (...)" (art. 609 ter n. 2 c.p.

Non mancano i casi di cyberbullismo in cui la **violenza sessuale è "commessa mediante strumenti telematici di comunicazione a distanza"** (Fattispecie in cui "un soggetto aveva costretto due minori infraquattordicenni ad inviargli telematicamente foto e video che le ritraevano nude ed in atteggiamenti osceni" Cass. Pen. sez. III sent. 2.5.2013 n. 19033); **anche in assenza di violenza sessuale "integra il reato di atti sessuali con minore (art. 609 quater c.p.) la condotta consistente nel richiedere ad un minorenne, nel corso di una conversazione telefonica, di compiere atti sessuali, di filmarli e di inviarli all'interlocutore( si tratta del pericolosissimo fenomeno del sexting)"** (Cass. Pen. sez. III sent. 24.4.2019 n. 17509) ed addirittura **sfociano in induzione alla prostituzione** (Le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere atti sessuali determinati, assume il valore di atto di prostituzione e configura il reato di sfruttamento della prostituzione a carico di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle

*prestazioni e ne abbiano consentito lo svolgimento*" Cass. Pen. sez. III sent. 8.6.2004 n. 25464).

Quanto alle riprese pedopornografiche esse ricadono nel reato di cui all'art. 600 ter c.p. che, stante il tenore letterale della norma " *è punito (...) chiunque utilizzando minori degli anni 18, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche*" (art. 600 ter 1° comma c.p.) ovvero "*distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18 (...)*" (art. 600 ter 3° comma c.p.) presuppone una **diversità fra chi effettua o divulga le riprese ed il soggetto passivo** (Cass. Pen. sez. III 13.7.2017 n. 34357); analogamente è stato escluso il reato di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.) "*prodotto dallo stesso soggetto agente*" (Cass. Pen. sez. III sent. 3.3.2010 n.8285). Ovviamente non è esente da responsabilità penale chi induce la vittima minorenni a fotografarsi in pose sessualmente esplicite o ad effettuare una "*qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore degli anni 18 per scopi sessuali*" ovvero divulga tali immagini, essendo ovvio che ciò può avvenire anche avvalendosi della rete Internet.

Va ancora precisato che l'ultimo comma dell'art. 600 ter cod. pen. recita testualmente: "*Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.*"; questo comma è stato aggiunto dalla L. 1.10.2012 n.172 che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote. La Cassazione ha ritenuto illecita anche la "*rappresentazione di glutei ed organi genitali di bambini ritratti in spiaggia*" (Cass. Pen. sez. III sent. 6.2.2013 n. 5874).

Prima del 2012 l'orientamento della Cassazione era diametralmente opposta in quanto valorizzava "*l'accertamento della destinazione della rappresentazione ad eccitare la sessualità altrui e della sua idoneità a detto scopo...*" (Cass. Pen. sez. III sent. 8.6.2004 n. 25464)

In casi del genere **la denuncia è particolarmente urgente** (e va fatta preferibilmente alla Polizia Postale) sia per avviare immediatamente indagini finalizzate a verificare i fatti ed identificarne gli autori, sia per elidere o almeno attenuarne le conseguenze dannose attraverso l'oscuramento del sito.

In tema poi di prostituzione minorile la Corte di Cassazione ha stabilito che "*il reato di induzione alla prostituzione minorile è configurabile anche nel caso in cui il minore sia un soggetto non iniziato né dedito alla vendita del proprio corpo, in quanto è sufficiente che l'agente ponga in essere una condotta idonea a vincere le resistenze di ordine morale che trattenga la vittima dal prostituirsi*" Cass. Pen. sez. III sent. 14.5.2010 n. 18315). E' evidente il riferimento a quelle forme di **prostituzione minorile che si consumano fra i banchi di scuola** ed in cui il pagamento è costituito talora da ricariche del cellulare.

- **Il delitto di atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico** (art. 527 c.p.) sussiste quando commesso "*all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano*" come previsto dall'art. 527 comma 2 c.p.; anche questo è un reato satellite. Se una violenza sessuale o una violenza di gruppo avviene in locali scolastici facilmente accessibili oltre al reato principale sussiste anche questo. E' procedibile d'ufficio.

- **il delitto corruzione di minorenni** (art. 609 quinquies c.p.) che consiste non solo nel compiere "*atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14 al fine di farla assistere*" ma anche nel far "*assistere persona minore degli anni 14 al compimento di atti sessuali*" ovvero nel mostrare "*alla medesima materiale pornografico*". E' procedibile d'ufficio.

- **il delitto di adescamento** (art. 609 undecies c.p.) in danno di minore degli anni 16; la correlazione con il cyberbullismo è costituita dalla definizione che la legge dà di adescamento come *“qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe, o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”*. Come si è visto l'adescamento che è procedibile d'ufficio, nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo, si colloca come reato mezzo per raggiungere l'obiettivo finale costituito dalla violenza sessuale.

- **il delitto di calunnia** (art. 368 c.p.) nel caso in cui taluno riferisca ad un pubblico ufficiale, fatti concretanti gli estremi di un reato attribuendoli a persona di cui conosce l'innocenza (Cass. Pen. sez. VI sent. 14.4.2020 n. 12076 secondo cui *“in tema di calunnia non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l'innocenza.”* Nel caso di specie si trattava di dichiarazioni palesemente mendaci rese a sanitario di Pronto Soccorso, tuttavia in caso di bullismo o cyberbullismo non è difficile immaginare il caso dello studente che riferisca all'insegnante false accuse contro il compagno bullizzato.

- Come osservano appropriatamente i lavori preparatori della legge sul cyberbullismo *“in giurisprudenza (Cassazione penale, sentenza n 19070 del 2008), il bullismo è stato anche considerato come **circostanza aggravante di altro reato**, in particolare di tutti i reati sopra riportati.*

*La sentenza citata ha infatti confermato nei confronti di un ragazzo la condanna inasprita dalla Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto l'esistenza del concorso in lesioni personali, aggravate dai **futili motivi**.*

*Secondo la Suprema Corte, si configura l'aggravante quando, senza essere stato provocato, si reagisce alle altrui protesta in maniera violenta, ponendo così in essere un comportamento arrogante e gratuitamente umiliante inteso ad annientare l'altrui personalità.”*

Le considerazioni che precedono evidenziano come il bullismo ed il cyberbullismo siano fenomeni gravi specialmente quando varcano la soglia della rilevanza penale.

Di tutt'altro avviso paiono coloro che ritengono che non si debba applicare alla lettera il codice penale ma considerare la qualità e la quantità dei comportamenti aggressivi che *“quando non producono danni fisici e psicologici seri e/o gravi e/o duraturi nella vittima, dovrebbero essere considerati atti bullistici privi di rilevanza penale”*( cfr. Gruppo IFOS [www.cyberbullismo.com/bullismo/altre-condotte-aggressive](http://www.cyberbullismo.com/bullismo/altre-condotte-aggressive)). Addirittura si ritiene che non rientrino nel bullismo ma siano semplici “ragazzate” quei *“comportamenti improntati alla goliardia e al gioco.”* Si è visto nella casistica esaminata come l'affermazione che si trattasse di uno “scherzo” è tipica di chi non ha capito la gravità dei fatti come ad esempio nel caso di Carolina Picchio che a causa di uno “scherzo” si è suicidata. Giustamente la Cassazione ha ritenuto che la banalizzazione dei fatti sia indicativa di una mancata respicenza.

Analogamente viene esclusa ogni rilevanza penale nelle condotte che, pur essendo aggressive, evidenziano un Disturbo Oppositivo Provocatorio, richiamato dal DSM IV e che vanno trattate esclusivamente da un punto di vista psicologico/psichiatrico riservando l'intervento dell'autorità giudiziaria ai casi di mancata collaborazione da parte delle famiglie. Si rileva in queste ultime considerazioni una chiara confusione fra fatto di reato ed imputabilità. Come si è potuto vedere l'orientamento sia della dottrina sia della

giurisprudenza sia infine dei lavori preparatori, chiara espressione della volontà del legislatore, sia totalmente diverso.

## D) La rilevanza di bullismo e cyberbullismo sul piano del diritto civile

### 1) Responsabilità dei genitori

Questa responsabilità trova fondamento nell'art. 30 della Carta Costituzionale secondo la quale *“è dovere dei genitori istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio; se tale dovere è, per qualsiasi motivo omesso, la responsabilità del padre e/o della madre per il danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori (maggiori o minori degli anni 14) non emancipati, è sancito dall'art. 2048 del codice civile.”* nonché nell'art. 147 c.c. che impone ai coniugi *“l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 bis”*.

Tale responsabilità, di tipo extracontrattuale, oltre ad essere estesa dal genitore al tutore, configura anche una forma di responsabilità diretta, per fatto proprio, fondata su una loro colpa, peraltro presunta, configurabile sia come *“culpa in educando”* sia come *“culpa in vigilando”*.

La responsabilità del genitore e del tutore per il fatto illecito compiuto dal figlio minore ai sensi dell'art. 2048 c.c. postula che questi sia capace di intendere e volere; se il danno è cagionato dal minore incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto ai sensi dell'art. 2047 c.c. da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che *“provi di non aver potuto impedire il fatto”* esimente comune all'ipotesi contemplata dall'art. 2048 c.c.

E' appena il caso di sottolineare che la prova liberatoria non consiste nella dimostrazione del mero fatto della lontananza quando il minore ha commesso il fatto illecito produttivo di un danno a sé stesso o a terzi, ma di aver impartito al minore un'educazione consona ed idonea (in relazione al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità) ad indurlo a vivere una corretta vita di relazione.

In questo senso si sono ripetutamente pronunciate la Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito:

- **Cassazione civile, sez. III**, sentenza 14/03/2008 n. 7050 *“ Ai sensi dell'art. 2048 c.c. i genitori sono responsabili dei figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza; sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. L'eventuale allontanamento del minore dalla casa dei genitori non vale di per sé ad esimere i genitori stessi da responsabilità.*
- **Cass. civ., sez. III**, sent. 22 aprile 2009, n. 9556, per cui *“la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 c.c., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 c.c. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale*

*responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della "culpa in educando".*

- **Tribunale di Sulmona sez. civile**, sentenza 9 aprile 2018, n. 103, ha condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali per "culpa in educando" i genitori di due minorenni che, in conseguenza ad episodi di cyberbullismo, avevano ceduto a loro compagni le immagini pedopornografiche di una minore pubblicate a mezzo di Facebook.
- **Cass. civ., sez. III**, Ordinanza 12 aprile 2018, n. 9059 *"sebbene non sia certamente compito della giurisdizione sindacare, sul piano etico e sociale, il comportamento dei consociati in una determinata epoca storica, poiché il processo civile (e in particolare quello avente ad oggetto vicende di responsabilità civile) è funzionale ad offrire precise risposte, rigorosamente circoscritte al piano del diritto, a singole vicende che riguardano singole persone che chiedono tutela al giudice (...) il giudice civile, nella valutazione e liquidazione del quantum debeatur, non può e non deve ignorare, - quasi che la dimensione della giurisdizione si collochi entro un asettico territorio di pensiero tanto avulso dal reale, quanto insensibile ai mutamenti sociali e culturali in cui essa viene esercitata (in argomento, tra le altre, Cass. 21619/2007, che discorre di "dimensione storica" dei criteri di causalità; Cass. 5146/2018, che ricostruisce espressamente il risarcimento da perdita di chance in termini di scelta "di politica del diritto") – il preoccupante clima di intolleranza e di violenza, non soltanto verbale, nel quale vivono oggi coloro cui è demandato il processo educativo e formativo delle giovani e giovanissime generazioni"*.
- **Cass. civ., sez. VI**, 4 ottobre 2018, n. 24907, ha applicato l'art. 2048 c.c., nel caso di un minore di sette anni aveva deliberatamente investito in bicicletta un minore anni quattro causandogli una frattura ha stabilito: *"La precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude nè attenua la responsabilità che l'art. 2048 c.c., pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tale precoce emancipazione, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile (Cass. n. 3964/2014). Nè alcun rilievo ha la sentenza (Cass. n. 10516/2017) indicata nella memoria ex art. 378 c.p.c., depositata dai ricorrenti in quanto il giudice del merito ha accertato il nesso causale tra la condotta del D. e l'evento dannoso senza che ci sia stata alcuna interruzione dello stesso."*
- Nella sentenza n. 22541 depositata il 10 settembre 2019 dalla **Cass. Civ. sez. III** viene trattato un caso di risarcimento del danno da responsabilità civile; un ragazzo riceve un pugno al volto riportando una serie di traumi, da parte di un altro ragazzo che era stato a sua volta vittima di diversi atti di bullismo posti in essere dal minore

vittima. I giudici della Terza Sezione Civile della Cassazione evidenziano come la Corte territoriale ha " *del tutto sbrigativamente negato qualunque rilievo al comportamento ripetutamente provocatorio della vittima* ", oltre ad avere errato " *nel ritenere inapplicabile l'art. 1227 c.c., in ragione del fatto che FR si era determinato a tenere la condotta da cui era derivato l'evento in un momento diverso da quello in cui aveva subito l'aggressione, perché, invece avrebbe dovuto tener conto dei fenomeni di bullismo che avevano preceduto la reazione, senza i quali l'evento non si sarebbe determinato* " (...)"L'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile. (La Suprema Corte in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso che i genitori avessero vinto la presunzione di responsabilità su di essi gravante, essendo emerso, nella specie, che il pugno sferrato dal figlio adolescente in faccia ad un compagno non avesse costituito una reazione immediata rispetto all'offesa ricevuta, restando irrilevante inoltre la circostanza che tale fatto si fosse verificato lontano dalla sfera di controllo dei genitori, nelle adiacenze della scuola, in un paese diverso rispetto a quello di residenza)."

- **Corte d'Appello di Bari sentenza n. 1754/2020** nel caso di un minore che aveva ferito gravemente un dodicenne " *nel caso specifico sussiste la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 2048 del codice civile e la carenza o l'inadeguatezza dell'educazione e della vigilanza parentali può essere ricavata anche dalla gravità e dalle modalità del fatto illecito commesso dal figlio nelle sue relazioni, anche di carattere sportivo o ricreativo, con i terzi*".

## 2) Responsabilità della scuola

La responsabilità contrattuale della scuola discende dall'art. 1218 cod. civ. che dispone: " *Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.*" In alternativa alla responsabilità contrattuale viene affermata la responsabilità della scuola in base all'art. 2048 cod. civ. che dopo aver affermato la responsabilità dei genitori per i danni cagionati dal figlio minore, stabilisce al secondo comma che " *i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.*

*Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.*"

- **Cass. Civ. sez. III** sent. 21.9.2000 n. 12501 con cui, ai sensi dell'art. 2055, si applica l'art. 2055 c.c. che afferma la responsabilità solidale dei genitori e del precettore per il fatto illecito dell'alunno: " *l'affidamento del minore alla custodia di terzi (insegnanti) solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (dal momento all'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore, il precettore cui lo stesso è affidato) ma non anche da quello di colpa in educando, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto*

*compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di aver impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti"*

- **Cass. Civ. sez.III sent. 11.2.2005 n. 2839** *"In tema di responsabilità civile degli insegnanti per omessa vigilanza, la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze dell'applicazione nei loro confronti della presunzione di cui all'art. 2048 comma 2 c.c. nei giudizi per culpa in vigilando è attuata dall'art. 61 della legge 11.7.1980 n. 312 non sul piano sostanziale ovvero incidendo sull'operatività dell'art. 2048 comma 2 c.c. nei detti giudizi, ma esclusivamente sul piano processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal processo, nel quale l'unico legittimato passivo è il Ministero dell'istruzione, nei cui confronti continuerà ad applicarsi, nei casi (come quello di specie) di danno provocato da alunno ad un altro alunno la presunzione di responsabilità prevista dalla norma citata, mentre la prova del dolo e della colpa grave dell'insegnante rileva soltanto ove l'amministrazione eserciti, successivamente alla sua condanna, l'azione di rivalsa nei confronti del medesimo"*
  
- **Tribunale di Milano**, sez. X civ. sent. 7.6.2013 n. 8081 secondo cui per superare la forte presunzione di responsabilità del Ministero è necessaria la dimostrazione di avere adottato *"misure preventive atte a scongiurare situazioni antigiuridiche"*. Nel caso specifico è stato liquidato il danno per *"supporto terapeutico di sostegno psicologico"* a causa di un infortunio *"disturbo dell'adattamento"*.
  
- **Tribunale di Reggio Calabria**, sent. 20.11.2020 n. 1087 con cui viene condannato il MIUR per responsabilità contrattuale per l'inadempimento della scuola al dovere di salvaguardare l'incolumità degli alunni (Nel caso di specie un ragazzo di terza media ripetutamente vittima di bullismo da parte di due compagni aveva sviluppato un disturbo post-traumatico da stress).

Interessanti anche alcune pronunce della giustizia amministrativa in tema di compiti della scuola nei casi di bullismo e cyberbullismo.

- **T.A.R. Lazio sez. I, sent. 27/03/2012, n.244** Allontanamento dalla comunità scolastica *"E' legittimo il nulla osta rilasciato dal dirigente scolastico "in obbedienza" al provvedimento del Procuratore della Repubblica di allontanamento dalla comunità scolastica, di un alunno che ha posto in essere atti di "bullismo" e di aggressività verbale nei riguardi di una insegnante. Infatti il nulla osta è stato adottato "in obbedienza" al suindicato provvedimento del Procuratore della Repubblica, il cui tenore non lasciava in capo all'Autorità scolastica alcun margine di discrezionalità. In altri termini, il provvedimento dirigenziale non poteva essere che quello concretamente adottato, ed eventuali contestazioni andavano effettuate nei confronti dell'atto che lo aveva determinato."*
  
- **Tar Campania**, sezione IV, sent. 8.11.2018 n. 6508 secondo cui è legittimo il 7 in condotta alla studentessa che abbia usato frasi offensive in una chat di WhatsApp anche fuori dall'orario scolastico, perché l'articolo 7 del Dpr 509/2009 stabilisce espressamente che la valutazione del comportamento degli alunni passa anche dal *"rispetto dei diritti altrui e dalle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare"*

## E) Il disagio minorile al di fuori dei casi di bullismo e cyberbullismo

Se il bullismo ed il cyberbullismo rappresentano un'emergenza con tratti di novità è anche vero che non tutto il disagio minorile è conseguenza di questi fenomeni. Da questo punto di vista la scuola è un osservatorio sociale privilegiato in quanto è in grado di intercettare la sofferenza dei giovani prima di chiunque altro. Ci si riferisce in particolare alle problematiche famigliari che inevitabilmente emergono e che possono interessare da un lato gli operatori psico-socio-sanitari e dall'altro la giustizia minorile e quella ordinaria.

Le considerazioni che sono state svolte in tema di obbligo di denuncia penale per alcune condotte di bullismo valgono, come si è detto, in via generale per tutti i fatti di cui gli insegnanti ed i dirigenti scolastici vengano a conoscenza nella loro qualità di pubblici ufficiali e, innanzitutto, per i fatti che possono rivestire la qualifica di reato procedibile d'ufficio.

Fra questi un'importanza particolare rivestono quelli che possono essere manifestazione di violenza domestica e cioè principalmente i reati di **maltrattamenti in famiglia** e di **violenza sessuale**.

- Ai fini di un approccio corretto ai fatti di violenza domestica, occorre partire da una constatazione: nella quasi totalità dei casi essa, ancor prima di essere violenza fisica, psicologica o sessuale è caratterizzata da una situazione di **"abuso di posizione dominante"** specialmente quando si verifica nell'ambito di relazioni gravemente distorte all'interno della famiglia.
- In casi del genere l'unico modo per rendere possibile un cambiamento consiste nell'eliminare, anche attraverso l'intervento penale, le cause del turbamento della parte lesa, sia essa maggiorenne o minorenni, dovute al perdurare del maltrattamento e dell'abuso ed al clima di violenza e/o intimidazione che ne sono una logica conseguenza, e nell'instaurare un corretto percorso idoneo a curare il trauma.
- Il reato di maltrattamenti sussiste quando vengono compiuti *"atti di vessazione reiterata e tali da cagionare sofferenza, prevaricazione ed umiliazioni, in quanto costituenti fonti di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di esistenza"* (Cass. Pen. Sez. VI sent. 2 febbraio 2015, n.4849, Cass. Pen. Sez. VI sent. del 08/11/2002, dep. 08/01/2003, n. 55).
- Se uno studente afferma "mio padre picchia abitualmente la mamma" si deve presentare denuncia essendo il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) un reato procedibile d'ufficio ed abituale e, in quanto tale, connotato, per sua natura, da una pluralità di condotte illecite anche a prescindere da una loro collocazione spazio-temporale.
- Non è possibile presentare **denunce anonime** in quanto la legge stabilisce (art. 333 c.p.p.) che non se ne può fare alcun uso; esse vanno iscritte a mod. 46 e sono immediatamente archiviate. Lo stesso vale per tutti gli scritti anonimi e ciò vale anche in sede civile e minorile. La legge prevede la loro distruzione, "salvo che costituiscano corpo del reato (ad esempio una calunnia) o provengano comunque dall'imputato" (art. 240 comma 1 c.p.p.)

● **La trascuratezza** (cd. *neglect* della dottrina anglosassone) quando è connotata da dolo può avere rilevanza penale. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che il delitto di maltrattamento può essere commesso anche con condotte omissive; secondo un'importante sentenza della Corte di Cassazione da un lato ogni genitore deve rispettare l'art. 147 cod. civile che impone *“l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”* e dall'altro *“maltrattare vuol dire, in primo luogo, mediante costante disinteresse e rifiuto, a fronte di evidente stato di disagio psicologico e morale del minore, generare o aggravare una condizione di abituale e persistente sofferenza che il minore non ha alcuna possibilità né materiale né morale di risolvere da solo”* ( Cass. pen. Sez. VI sent. 16.5.1996 n. 4904). Gli stessi concetti sono ribaditi da una pronuncia recente della Corte di Cassazione che, affrontando il caso di una badante di una persona affetta da una sindrome Down ed affidata alla sua assistenza, vigilanza e cura, ha stabilito che integrano il delitto di maltrattamento **“quei fatti omissivi di deliberata indifferenza verso elementari bisogni essenziali e affettivi di una persona disabile”**. (Cass. Pen. sent. Sez. III 28.2.2013 n. 9724).

Fra i fatti che sono stati presi in considerazione da quella sentenza che, si sottolinea, non riguardava un minore, risultavano:

- **“ Atteggiamento rude ed imperioso (...);**
- **“ Cattiva cura della pulizia e dell’igiene dell’appartamento (...);**
- **“Trascuratezza nell’alimentazione” (...);**
- **“ Abbandono della persona affidata che veniva lasciata sola per intere ore”;**
- **“ Conseguenze destabilizzanti di tali condotte sulla persona offesa che mostrava un contegno mortificato ed abulico.”**

● Anche i fatti di cd. **“iper-accudimento”** potrebbero, in certe situazioni, avere **rilevanza penale**. Poiché il maltrattamento è un reato a condotta libera, anche l'iper-accudimento può essere una forma di maltrattamento purchè l'autore sia consapevole della propria azione e cagioni nella vittima penose condizioni di vita. Un caso tipico è il cd. *medical shopping* e cioè la somministrazione compulsiva di farmaci al figlio, mettendo in tal modo a repentaglio la sua incolumità fisio-psichica; in tali casi si parla anche di *“Sindrome di Munchausen per procura” (Munchausen Syndrome by proxy)*.

● **Non esiste nel nostro ordinamento l'esimente culturale**, se certi fatti sono considerati leciti secondo la cultura del paese di provenienza. Se il fatto, secondo la legge italiana, è reato, va denunciato. Ciò che è importante è capire il significato di determinati gesti (ad esempio il bacio sulle labbra fra persone dello stesso sesso per i russi ed anche per i mafiosi non ha un significato sessuale) e di determinate espressioni linguistiche che possono avere un significato oltraggioso e/o minatorio per una determinata cultura (esempio: il caso di un mafioso che chiede al proprio interlocutore, con atteggiamento di sfida, se goda di buona salute) e non per un'altra.

● La differenza fondamentale fra violenza e conflittualità domestica è data dal fatto che nella prima esiste, di fatto, un **abuso di posizione dominante** che può dar luogo a varie ipotesi di reato quali la violenza sessuale, il maltrattamento e lo stalking, mentre nella seconda sussiste un **piano di sostanziale parità delle parti in causa** come è dato constatare nella casistica dei reati di cui agli artt. 388 cpv. c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), 570 c.p. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) e 573 c.p. (Sottrazione consensuale di minorenni) e 574 bis c.p. (Sottrazione e

trattenimento di minore all'estero) e art. 167 Decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 (Violazione della privacy).

Gli unici casi di reati procedibili d'ufficio (e per i quali di conseguenza si impone per gli insegnanti l'obbligo di denuncia) sono:

- 1) l'ipotesi di cui all'art. 570 comma 2 c.p. allorchè l'indagato **“malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge” ovvero “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore”**.
- 2) l'ipotesi di cui all'art. 574 bis c.p. (sottrazione e trattenimento di minore all'estero).
- 3) l'ipotesi di cui all'art. 167 D. l.vo 30.6.2003 n. 196 (legge sulla privacy).

Di fatto accade con una certa frequenza che uno dei genitori separati o divorziati, di solito la madre, riferisca all'insegnante che il marito non provvede a versare gli alimenti per la prole. Orbene in casi del genere è opportuno che l'insegnante ricordi alla donna:

- che si tratta di un reato procedibile d'ufficio;
- che in assenza di una denuncia da parte della diretta interessata la scuola ha un obbligo di legge.

Ovviamente per poter effettuare una denuncia in sede penale occorre che la scuola sia a conoscenza degli elementi essenziali del reato. Tutti gli altri casi sono procedibili a querela di parte.

• **Il delitto di maltrattamento è procedibile d'ufficio.** Se qualcuno, non importa se maggiorenne o minorenni, confida ad un insegnante o al Dirigente scolastico fatti di maltrattamento, sotto promessa di mantenere il più assoluto segreto, tale promessa non può essere mantenuta. Il fatto che la vittima protegga e difenda il proprio carnefice rappresenta la forma più grave ed insidiosa di maltrattamento. Molti femminicidi hanno alle spalle situazioni di questo genere in cui la vittima copre fino alla fine (purtroppo: fino alla sua fine) il suo aguzzino ed impedisce ogni intervento, pubblico o privato, in sua difesa. Va aggiunto, per completezza, che **l'intimazione di mantenere il segreto è una modalità ricorrente** nella perpetrazione di abusi fisici, psicologici e sessuali anche nei confronti dei minori.

• **Se si osserva o si viene a sapere che qualcuno fotografa o video-riprende dei minori occorre distinguere.** Fotografare taluno in luogo pubblico o aperto al pubblico non è reato mentre può costituire violazione di domicilio (art. 614 c.p.) se il fatto è commesso all'interno dell'edificio scolastico o nelle sue pertinenze; a ciò si aggiunge il delitto di cui all'art. 615 bis c.p. (Interferenze illecite nella vita privata a carico di chi “ mediante l'uso di strumenti visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p.”(abitazione altrui o altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi). Entrambi i reati sono puniti, salvo alcuni casi eccezionali, a querela di parte. La scuola è, per giurisprudenza costante, “luogo di privata dimora” e quindi il diritto di denunciare spetta, oltre che ai genitori del minore ripreso anche al dirigente scolastico.

• **Se le foto fatte ad un minore per strada sono pubblicate sui “social” all'insaputa del minore e della sua famiglia,** il fatto potrebbe integrare un'ipotesi penale di violazione della già citata legge sulla *privacy*; infatti l'art. 167 Decreto legislativo 30.6.2003 n. 196. Non è difficile osservare che le varie ipotesi di reato sono accomunate dal **“fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato”** circostanze non sempre presenti nei casi in cui un'immagine, soprattutto se innocente, viene messa in rete. Non è un caso che molte denunce ai sensi della legge sulla *privacy* vengano presentate da

coniugi separati o ex conviventi contro l'ex partner nell'ambito di un'accesa conflittualità. Tali denunce, a prescindere dagli aspetti di rilevanza civilistica e minorile, sono infondate.

- **L'abbandono scolastico** è reato contravvenzionale previsto dall'art. 731 cod. pen. a carico di *“chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o fargli impartire l'istruzione elementare”*; trattandosi di reato procedibile d'ufficio esso va obbligatoriamente denunciato. Non è invece reato l'abbandono scolastico successivo alla scuola elementare. Tuttavia le condotte di trascuratezza nei confronti dei minori, a prescindere dalla sussistenza della contravvenzione dell'art. 731 c.p., possono, come si è visto rientrare nel reato di maltrattamento se da esse derivano *“penose condizioni di vita”* del minore e quindi devono, anche in questo caso, essere denunciate.

- **I temi ed i disegni possono costituire notizia di reato**, se il loro contenuto evidenzia fatti di reato. E' noto che nel campo dell'abuso e del maltrattamento per i minori è più facile scrivere che non raccontare ad un interlocutore. Naturalmente occorre che il contenuto del tema o del disegno sia sufficientemente chiaro il che va valutato caso per caso.

- **L'abbandono di minore** (art. 591 cod. pen.) sussiste solo nei confronti di minori degli anni 14; inoltre occorre che dallo stato di abbandono **“derivi uno stato di pericolo anche potenziale per l'incolumità della persona”** (Cass. Pen. sez. V sent. 22.4.2005 n. 15245); ad esempio è stato ritenuto l'abbandono di incapace *“il caso del conducente di uno scuolabus che ha abbandonato a terra un piccolo alunno sotto pioggia battente e su una strada a scorrimento veloce”* (Cass. Pen. sez. V sent. 27.2.2004 n. 8833).

- **Nel caso in cui il minore parte lesa sia irregolare in Italia**, come si legge nel sito del Tribunale per i Minorenni di Milano *“l'art. 31 del Testo Unico sull'Immigrazione - DLG 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” riconosce al Tribunale per i minorenni il potere e dovere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori di un minore straniero, qualora sussistano particolari esigenze di tutela . Questo in deroga alle disposizioni in materia d'ingresso e soggiorno per gli stranieri. L'articolo recita infatti che “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.” Questo tipo di autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con specifico decreto dal Tribunale per i minorenni, consente al genitore di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno che permette di svolgere attività lavorativa. Resta ferma l'impossibilità di convertire questo permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro (DL 8 gennaio 2007 n. 5 “Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare”). I moduli per la presentazione dell'istanza e l'indicazione dei documenti da allegare possono essere ritirati presso il Punto Informativo del Tribunale per i Minorenni (...)oppure possono essere scaricati dal relativo sito. In particolare è predisposto un modulo per le domande presentate da un **singolo genitore** oppure da parte di **entrambi i genitori**. La presentazione dell'istanza non prevede l'obbligo di assistenza tecnica legale, può dunque essere presentata direttamente dagli interessati presso la Cancelleria Civile del Tribunale per i Minorenni (...) Per agevolare le convocazioni degli interessati e ridurre la durata del procedimento è opportuno fornire - se non si è assistiti da un legale presso il*

quale eleggere il domicilio o se non si può eleggere domicilio presso un centro o un'associazione che fornisca assistenza legale - i propri recapiti telefonici. Normalmente l'istruttoria viene svolta mediante:

- audizione dei genitori presenti sul territorio nazionale e dei minori capaci di discernimento (preadolescenti e adolescenti);
- verifica del domicilio a mezzo di polizia locale salvo che uno dei due genitori non sia già in possesso di permesso di soggiorno e sia prodotto un regolare contratto di locazione;
- acquisizione tramite la Questura di informazioni sulla pendenza di denunce a carico dei genitori o di altre informazioni utili.

Se a fondamento del ricorso vi sono profili sanitari e sono allegate certificazioni se ne chiede conferma al medico curante. Se necessario vengono acquisite informazioni e indagini dalle strutture scolastiche frequentate dai minori e dai servizi sociali.””

● **Se la parte lesa è una donna maggiorenne maltrattata dal marito ed è irregolare in Italia, anche in questo caso non ci sono problemi.**

La materia è regolamentata dall'art. 18 bis del Dlgs 286/98 come modificata dal d.l. 4.10.2018 n. 113, che stabilisce quanto segue:

““Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583 bis, 605, 609 bis e 612 bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale (delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza), commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.””

● **Nel caso in cui un allievo minorenne percuote o minaccia l'insegnante occorre distinguere se l'alunno è maggiore o minore dei 14 anni.** Nel primo caso se la violenza o minaccia è finalizzata a “costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri” (ad esempio a modificare un voto) ovvero “ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio” (ad esempio a non dare un brutto voto ovvero una nota) ricorre il reato di violenza o

minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) procedibile d'ufficio e per il quale sussiste di conseguenza l'obbligo di denuncia, ovviamente o alla Polizia Giudiziaria o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Sarà in tal caso opportuno che la denuncia sia presentata da persona diversa dal diretto interessato, ad esempio dal dirigente scolastico.

Negli altri casi percosse (art. 581 cod. pen.) e minacce (art. 612 cod. pen.) sono reati procedibili a querela di parte che è ovviamente a discrezione della parte.

Se l'alunno è minore dei 14 anni egli non è imputabile. In ogni caso la scuola, possibilmente nella persona del dirigente scolastico, può segnalare il caso o ai servizi sociali o alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni ai fini di una presa in carico del minore e del suo nucleo familiare.

- **L'insegnante o il genitore che percuote un minore può incorrere in abuso di mezzi di correzione, anche se marginalmente.** Premesso che tale reato, previsto dall'art. 571 c.p. è procedibile d'ufficio come il maltrattamento, la Cassazione ha ricordato che *“alla luce della concezione personalistica e pluralistica della Costituzione, del riformato diritto di famiglia e della Convenzione di New York del 20.11.1989 sui diritti del fanciullo, non può ritenersi più lecito l'uso sistematico della violenza quale ordinario trattamento del minore, sia pure sostenuto da “animus corrigendi”. Pertanto l'eccesso di mezzi violenti di correzione non rientra nella fattispecie di cui all'art. 571 c.p. e la differenza tra il delitto previsto da tale articolo (...) e quello previsto dall'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) deve essere ricercata nella condotta e non già nell'elemento soggettivo del reato....”* (Cass. Pen. sez. VI, sent. 16.5.1996 n. 4904).

Di conseguenza, sempre secondo la Cassazione **“L'abuso dei mezzi di correzione (...) presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi tramutato per eccesso in illecito (abuso). Ne consegue che non è configurabile tale reato qualora vengano usati mezzi di per sé illeciti sia per la loro natura che per la potenzialità di danno.”** Cass. Pen. sez. V, sent. 14.10.1986 n. 1084.

Residuano casi in cui vi è *“l'uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura, psicologica o morale che trasmodi nell'abuso sia in ragione dell'arbitrarietà o intempestività della sua applicazione sia in ragione dell'eccesso della misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza.”* (Fattispecie in cui è stato ritenuto che integrasse il reato in questione **la pratica di lievi percosse e tirate di capelli per l'eccesso di reiterazione rispetto all'ordinario** e per l'effetto lesivo punito dall'art. 571 cpv. c.p. senza peraltro che tali condotte trasmodassero nell'abitudine di maltrattamenti, inquadrabile nel distinto reato previsto dall'art. 572 c.p.) Cass. Pen. sez. VI 26.3.1998 n. 3789.

- **Nel caso in cui il presunto autore di un reato sia un insegnante** il Dirigente scolastico dovrà attenersi alle regole già indicate senza alcuna deroga o eccezione. Talora capitano casi in cui studentesse segnalino a delle insegnanti **avances sessuali** da parte di un professore della stessa scuola. Ovviamente il fatto potrà avere anche una ricaduta disciplinare, anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria reputi che i fatti siano privi di rilevanza penale.

- **Se la scuola viene a conoscenza che una sua allieva o ex allieva, di nazionalità straniera, sta rientrando nel paese d'origine perché obbligata dalla famiglia a sposarsi**, deve presentare denuncia con la massima urgenza. La recente legge 19.7.2019 n. 69 ( cd. Codice Rosso) ha introdotto il reato previsto dall'art. 558 bis cod. pen. (Costrizione o induzione al matrimonio) che recita testualmente: *“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.*

*La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.*

*La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.”*

La norma, come si nota, non colpisce solo i matrimoni combinati che riguardano i minorenni (rispetto ai quali si versa in ipotesi aggravata) ma anche soggetti maggiorenni quando ad esempio ciò avviene “con abuso delle relazioni familiari” il che avviene specialmente in certe culture extraeuropee o in sottoculture nostrane, seguendo tradizioni ancestrali inveterate.

L'aspetto più delicato è quello del consenso di una delle parti che, apparentemente libero, in realtà risulta estorto con violenza e/o minaccia o anche con violenza psicologica. Da questo punto di vista fondamentale è il ruolo della scuola che può ricevere le confidenze dell'allieva, minore o maggiore, che sia.

Nel primo caso la scuola, oltre alla denuncia penale, dovrebbe attivare i servizi sociali per evitare che la minore sia condotta all'estero (ove la situazione diventerebbe irreversibile) affinché venga disposto un suo **allontanamento** ai sensi del tanto vituperato art. 403 cod. civ..

Nel secondo caso, trattandosi di maggiorenne, sarebbe opportuno che la stessa interessata, eventualmente supportata dalla scuola e dal servizio sociale, possa contattare una delle organizzazioni che aiutano le donne vittime di violenza domestica (a Milano c'è in particolare l'S.V.S. e D. presso la Clinica Mangiagalli) in modo da allontanarsi volontariamente dalla famiglia e riparare in un rifugio che deve restare rigorosamente segreto.

In Italia esiste anche il “Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza” che effettua rilevazioni statistiche sul fenomeno e che anche l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha effettuato analoghe ricerche.

L'aspetto più innovativo dell'art. 558 bis cod. pen. è costituito dalla sua “ultraterritorialità” il che significa che la norma si applica anche quando il fatto avviene all'estero fra soggetti che non sono cittadini italiani purchè uno dei due sia residente in Italia.

• **Un altro caso di ultraterritorialità è quello in cui una donna, non importa se minore o maggiorenne, di nazionalità straniera denuncia in Italia il soggetto che, nel paese d'origine, l'ha sottoposta a violenza sessuale o ha commesso altri gravi reati.**

E' un caso non infrequente che vittime del cd. “stupro etnico” (si pensi ai casi del Congo, del Ruanda e della Libia) ritrovino in Italia il loro aguzzino e lo denuncino alle autorità italiane.

Il caso più famoso scoperto a Milano, e che per la sua brutalità ha destato molto scalpore, è stato quello in cui alcuni cittadini somali avevano riconosciuto e tentato di linciare il connazionale “scafista” e gestore di un centro di “accoglienza” per migranti in Libia, che avevano casualmente incontrato in un centro di accoglienza accanto alla stazione Centrale di Milano; costui secondo le vittime, oltre a violentare le donne, anche minorenni, aveva torturato ed ucciso sotto gli occhi di tutti, ben 13 sventurati che non provvedevano ai pagamenti.

In tal caso erano stati contestati oltre al reato di tratta (art. 601 cod. pen. commesso anche in parte sul territorio italiano), l'omicidio, il sequestro a scopo di estorsione, la violenza sessuale e la violenza di gruppo, reati tutti per i quali il soggetto è stato condannato dalla Corte d'assise all'ergastolo, sentenza confermata in appello.

Nella storia della schiavitù è rimasto famosa la strage al mercato di Nyangwe (Zanzibar) avvenuta nel 1871 e riferita dal missionario/esploratore Livingstone secondo cui un gruppo di schiavisti aprì il fuoco su una folla di oltre 1500 persone.

E' opportuno ricordare che per i reati commessi all'estero da cittadino straniero in danno di altro cittadino straniero (come nel caso sopra riportato) è applicabile l'art. 10 cod. pen. che recita testualmente:

*“Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.*

***Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:***

***1) si trovi nel territorio dello Stato;***

***2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena [di morte o] dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;***

***3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.***

*La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis.”*

- **Non costituisce invece reato il mero uso o detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti.**

La semplice detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, a differenza dello spaccio, non costituisce reato e, di conseguenza, non comporta, per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, alcun obbligo di denuncia.

Il caso rientra invece nella previsione dell'art. 75 Legge stupefacenti, condotte integranti illeciti amministrativi, in ordine alle quali è previsto al comma 3 che gli organi di polizia *“accertati i fatti di cui al comma 1 (...) procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro 10 giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche (...) al prefetto competente (...)”* che potrà irrogare sanzioni amministrative quali la sospensione di patente, passaporto, porto d'armi e permesso di soggiorno e potrà altresì invitare l'interessato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Non è invece previsto analogo obbligo per altre categorie di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ed in particolare per gli insegnanti.

Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che: *“Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.”* (SERT)

- Non va trascurato un fenomeno, relativamente recente, che riguarda le **denunce presentate contro operatori (ivi compresi quelli scolastici)**, impegnati nella tutela delle parti lese specialmente in contesti di alta conflittualità fra coniugi e conviventi. Le parti

contendenti, spesso assistite da legali, al termine di un' *escalation* per lo più costituita da varie richieste le cui risposte vengono ritenute insoddisfacenti, presentano denuncia nei confronti di insegnanti e dirigenti scolastici per omissione di atti d'ufficio ed altri reati, quando non condividono quanto viene scritto nelle loro relazioni. A tal riguardo occorre rammentare che:

- le tematiche affrontate dai denunciati riguardano per lo più aspetti di natura didattica ed amministrativa relativa all'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'autorità scolastica, senza che l'eventuale dissenso dell'utente possa avere alcuna rilevanza;
  - è opportuno che gli operatori scolastici diano risposta a richieste e diffide formali a compiere determinati atti.
- In altri casi si sono talora verificate da parte di famigliari degli alunni, **pressanti richieste agli operatori scolastici, con modalità violente o minatorie**, finalizzate a condizionarne l'operato; va ricordato al riguardo che è indispensabile che la Procura venga tempestivamente informata di eventuali reati commessi nei loro confronti e che minacce e violenze ad insegnanti, nella loro qualità di incaricati di pubblico servizio, sono reati procedibili d'ufficio, quale quello previsto dall'art. 336 c.p. (violenza e minaccia a pubblico ufficiale o ad incaricato di pubblico servizio). Questo vale anche per i casi di bullismo quando commessi da soggetti maggiorenni mentre quelli a carico esclusivamente di minori sono di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

## **F) L'attività degli operatori scolastici, la documentazione della stessa e la testimonianza nel dibattimento penale.**

- Nell'indagine del pubblico ministero assumono valore prezioso, specialmente nei casi di nuclei famigliari multiproblematici, le relazioni provenienti dalla scuola unitamente al fascicolo esistente, sul conto della parte lesa, presso gli enti pubblici o convenzionati con enti pubblici (servizi sociali, A.S.L., Tribunale per i Minorenni, centri convenzionati per il trattamento e la terapia, comunità presso cui la parte lesa è stata collocata SERT etc.) comprensivo delle relazioni sociali, psicodiagnostiche e psicopedagogiche, concernenti sia la parte lesa che altri membri dello stesso nucleo famigliare; l'acquisizione al fascicolo del pubblico ministero di tali documenti dovrebbe procedere parallelamente allo sviluppo delle indagini, evitando in tal modo duplicazioni di accertamenti.
- Tale documentazione è acquisibile in sede dibattimentale, al fascicolo del Tribunale, ai sensi dell'art. 236 c.p.p. *“ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della parte lesa”*, tanto più che mai come nei casi di abuso sessuale e di maltrattamento *“il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa”*.
- E' ovvio che vi sono aspetti della relazione della scuola che interessano in modo particolare il giudice penale, quali ad esempio:

- **quanto osservato direttamente dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici** nei casi in cui si sono trovati presenti a fatti di rilevanza penale o a comportamenti patognomonic;
- **racconti fatti dalla parte lesa direttamente agli insegnanti e ai dirigenti scolastici**; in tal caso
- **i racconti “de relato” di altri soggetti**, quali famigliari, altri insegnanti, altri minori, educatori etc.;
- **le osservazioni sulle dinamiche famigliari** (ad esempio situazioni di separazione o di tensione fra i genitori, atteggiamenti fortemente induttivi di un genitore nei confronti del minore etc.);
- **le notizie relative a pressioni o minacce** esercitate dall'indagato o persona a lui collegata, sulla parte lesa ovvero su famigliari che abbiano nei confronti di questa una posizione di tutela. Ci si riferisce innanzitutto al genitore denunciante; non è infrequente che quando l'abuso emerge in una situazione di conflitto coniugale, l'indagato ponga in essere aggressioni fisiche nei confronti dell'ex-coniuge denunciante, mettendo a repentaglio la sua incolumità fisica, con il preciso intento di minarne le resistenze psicologiche. E' di tutta evidenza che una tutela assoluta del denunciante costituisce la *conditio sine qua non* perché il minore possa avere validi motivi per proseguire nella propria rivelazione;
- **le notizie concernenti pressioni e minacce nei confronti degli operatori scolastici** che hanno avuto una qualche parte nella segnalazione o nella denuncia all'autorità giudiziaria; può infatti accadere che questi ultimi vengano accusati dagli indagati di aver istigato la parte lesa a muovere nei loro confronti accuse false; come si è già detto se tali operatori hanno un preciso dovere giuridico di segnalare il reato, deve essere anche garantita, nel modo più energico, la loro serenità e la loro incolumità;
- **le notizie concernenti l'esistenza di altri documenti della scuola** che sarà poi compito del pubblico ministero acquisire, quali ad esempio **i registri scolastici** della parte lesa ( che possono contenere indicazioni preziose per quanto concerne l'individuazione dell'epoca dei fatti ovvero circostanze specifiche che possano ricollegare singoli accadimenti a particolari eventi scolastici), i giudizi degli insegnanti (che possono essere un elemento prezioso ai fini di una valutazione della personalità della parte lesa), i temi in cui la parte lesa manifesta i propri problemi: **in alcuni casi la prima *notitia criminis* è proprio costituita da un tema scolastico** in cui il minore riferisce esplicitamente i fatti di abuso, prendendo lo spunto dall'argomento che gli viene proposto; più frequentemente i temi contengono descrizioni vivide del quadro famigliare, utili ai fini di un giudizio di attendibilità del minore e di compatibilità con i fatti narrati.

• In molti casi se la denuncia della scuola, che è un atto pubblico, è stata redatta in modo adeguato, essa può essere ritenuta sufficiente dal punto di vista probatorio; in altri casi, specialmente quando l'operatore scolastico è un testimone oculare o “*de relato*” del maltrattamento e dell'abuso, può essere necessaria la sua audizione processuale in qualità di testimone tecnico.

- Occorre rammentare al riguardo che il testimone tecnico ha pieno diritto di esprimere delle valutazioni quando queste sono inerenti al suo pregresso operato; analogamente a quanto accade per il clinico che potrà dar contezza dei giudizi diagnostici e prognostici effettuati, anche l'operatore potrà essere sentito in merito alle proprie valutazioni nella misura in cui esse hanno determinato scelte di natura professionale.

- Così ad esempio non potrà essere chiesto al teste se la parte lesa gli sia sembrata credibile ma potrà rispondere alla domanda sulle valutazioni che lo hanno condotto a prendere determinati provvedimenti (ad esempio la sua messa in sicurezza ovvero il suo accompagnamento in ospedale).

- Il **segreto professionale** ed il **segreto d'ufficio** sono riconosciuti agli artt. 200 e 201 c.p.p. rispettivamente ad ogni esercente una professione sanitaria e ad ogni pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio nei termini seguenti: *"Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio...ufficio o professione... i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche ed ogni altro esercente una professione sanitaria.... salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria"* (art. 200 1° comma c.p.p.); ***"salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sui fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti"*** (art. 201 1° comma c.p.p.).

E' evidente che se si tratta di reato procedibile d'ufficio, come nel caso dei maltrattamenti, della violenza sessuale su minore e degli atti sessuali in danno di minore, per il quale gli insegnanti e i Dirigenti scolastici hanno l'obbligo di denuncia non possa essere invocato il segreto d'ufficio. Diverso è il caso, statisticamente raro, di reati procedibili a querela di parte, fra cui rientrano diffamazione, minacce, percosse, lesioni etc.

Più delicati i casi della violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.) e dello stalking (art. 612 bis cod. pen.) che, se commessi in danno di maggiorenne, sono tendenzialmente procedibili a querela di parte e per i quali vale il principio del segreto d'ufficio.

- In altre parole l'operatore scolastico appartenente a strutture pubbliche ovvero convenzionate con enti pubblici, non può astenersi dal deporre quando ha l'obbligo di denuncia, con la sola eccezione stabilita dall'art. 120 del D.P.R. 309/90 che riguarda principalmente gli operatori dei SERT e che stabilisce che *"gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'art 116 (...) non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p. in quanto applicabili"*, norma quest'ultima che pone limitazioni al potere di disporre ispezioni o perquisizioni negli uffici dei difensori.

- Anche nei casi di obbligo di denuncia è comunque ovvio che oggetto dell'obbligo è costituito dai fatti di rilevanza penale e non anche gli aspetti della vita intima dell'utente; questo potrà consentire di mantenere inalterato il rapporto fiduciario con l'utente ed evitare altresì che il processo penale si trasformi in processo alla vittima.